

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Discussione del progetto di legge per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi;

2° Discussione del progetto di legge per l'alienazione di quella porzione che tuttavia avanza di rendita redimibile del debito pubblico creato colla legge del 12 giugno 1849;

3° Discussione sulla relazione della Commissione per provvedimenti a darsi sulle diocesi di Torino e d'Asti.

TORNATA DEL 4 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Appello nominale — Discussione generale sul progetto di legge per l'alienazione di rendita redimibile del 1849 — Osservazioni e proposizione del deputato Farina — Spiegazioni e dichiarazioni del ministro delle finanze — Interpellanze e proposizioni d'articoli del deputato Torre — Parole del deputato Riccardi — Proposta del deputato Cabella di un nuovo progetto — Opposizione del ministro delle finanze — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici — Parole dei deputati Sineo e Cabella — Quistioni sul tempo di promulgare la legge, e sulla facoltà di emettere buoni del tesoro per parte del potere esecutivo — Chiusura della discussione generale — Discussione sul considerando e sull'articolo 1 proposti dal deputato Cabella — Approvazione d'ambidue — Questioni sui nuovi emendamenti a presentarsi sugli articoli susseguenti — Emendamento del deputato Valerio — Rinvio della discussione sugli articoli che seguono.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

PERA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

MICHELINI G. B., segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate :

1349. Malsenti sacerdote Francesco, di Carignano, propone che si nomini una Commissione coll'incarico di compilare un catechismo popolare politico, e che si provveda onde le scuole campestri siano riordinate secondo le leggi vigenti del pubblico insegnamento, ed i maestri muniti di patenti d'idoneità siano competentemente retribuiti.

1350. Bonfis Ernesto, di Cagliari, presenta osservazioni relative al progetto di legge Demarchi.

1351. Lo stesso chiede che i beni appartenenti alla compagnia di Gesù siano destinati ad opera di utilità e beneficenza pubblica, che le chiese della medesima compagnia siano riaperte al culto dei fedeli, che si aboliscano tutti i conventi ed i beneficii *sine cura* e che si diminuisca il numero dei vescovi e dei loro redditi.

1352. Maitre, stampatore a Thonon, chiede che la stampa dei manifesti giudiziari sia libera.

1353. Fongone Salvatore, di Chiavari, già brigadiere delle regie dogane, chiede una pensione proporzionata ai lunghi suoi servizi.

1354. Vaccheri Bartolommeo, attuario presso il magistrato di appello di Genova, lagnasi di essere stato posto in aspettativa con sole lire mille e chiede gli sia concessa una indennità corrispondente.

1355. Gallo, segretario presso il magistrato del consolato di commercio e di mare della città di Nizza, produce osser-

vazioni sul progetto di legge che ha tratto all'organizzazione delle segreterie.

1356. Nasi Giovanni, di Volpiano, già soldato dell'esercito francese, chiede di venire reintegrato nella pensione primitiva.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale.

(*Procedutosi all'appello nominale, risultarono assenti i seguenti deputati*):

Bes — Bonelli — Brofferio — Carta — Caveri — Cavour — Cossu — D'Azeglio, ministro — De Blonay — Defey — Di Santa Rosa — Degiorgi — Decastro — Gavotti — Guglianetti — Garibaldi — Jacquemoud Giuseppe — La Marmora — Mameli Cristoforo, ministro — Menabrea — Moja — Nino — Pescatore — Pinelli, ministro — Di San Martino — Ranco — Ricci Giuseppe — Simonetta — Sulis — Sussarello.

La Camera essendo ora in numero, metterò ai voli l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE DI RENDITA REDIMIBILE DEL 1849.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'alienazione di quanto rimane ancora disponibile della rendita creata in dipendenza della legge del 12 giugno 1848. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 170.)

Questo progetto venne ridotto dalla Commissione ad un articolo solo così concepito:

« Il Governo è autorizzato ad alienare alle migliori condizioni possibili e sotto la sua responsabilità la rendita di lire 1,867,760, rimanenza di quella di lire 2,500,000 creata in dipendenza della legge del 12 giugno p. p. »

Il deputato Farina ha facoltà di parlare.

FARINA. L'intima unione che in materia di finanze lega le dispositive della legge alle condizioni che precedono le dispositive medesime mi persuase a prendere le mosse, nelle osservazioni che vado a sottoporre alla Camera, dalla lettura di una considerazione che viene fatta nella relazione del signor ministro di finanze.

Questa è concepita ne' termini seguenti: *Siccome una tale facoltà si presterebbe a facilitare ai ritentori del credito volontario nazionale* (aperto col regio editto 23 marzo 1848, e riaperto col reale decreto del 1° successivo agosto) *l'impiego di quei titoli, i quali, giunti a scadenza, non producono più interesse.* Egli è su quest'ultima frase che desidero fissare l'attenzione della Camera. Non mi venne mai fatto di conoscere che esistesse in nessun codice di leggi una massima in forza della quale la mora frapposta all'esecuzione del proprio impegno in materia di mutui, e di mutui portanti interesse, desse al mutuatario il diritto di rifiutare al mutuante la corresponsione dell'interesse medesimo: egli è per ciò che quest'asserzione del signor ministro mi sembrerebbe affatto ingiusta, se egli non potesse assai probabilmente rispondermi, citando le disposizioni dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1848.

La legge 23 marzo 1848 all'articolo 7 è concepita ne' termini seguenti: « I vaglia sono rimborsati alla scadenza dell'anno dalla data della rispettiva loro emissione tanto in capitale quanto in interesse ragguagliato al 5 per cento; saranno pure a tal epoca (e su questa espressione pure richiamo l'attenzione della Camera) saranno pure a tal epoca accettati come danaro contante in tutte le regie casse. » Stante questa disposizione della legge or ora citata è evidente che il signor ministro potrebbe rispondermi: era inutile di stipulare corresponsione d'interesse a favore di un titolo che alla sua scadenza vestiva, rimpetto allo Stato, il carattere di una carta monetata ricevibile in tutte le casse dello Stato medesimo e che conseguentemente portava in sé i caratteri del pagamento del debito medesimo.

Dunque, dacchè a quell'epoca il titolo diveniva danaro contante, non occorre più la corresponsione degli interessi.

Io ammetto la giustezza in massima di questa risposta; ma trovo che nell'applicazione i portatori di *vaglia* sono stati pregiudicati. Essi sono stati pregiudicati dalla restrizione portata dall'articolo 16 della legge 26 marzo 1849, in forza della quale i portatori di *vaglia* non potevano essere ammessi allo sborso che facevano per gli oggetti contemplati in quella legge, se non fino alla concorrente della metà dell'intero prezzo: disposizione che trovo ripetuta nell'articolo 22 della legge nuovamente proposta dal ministro.

Ciò posto, io faccio questo dilemma: o questi *vaglia* sono titoli di credito, ed in tal caso, fino a tanto che non siano pagati, è giusto che si debba ad essi corrispondere l'interesse; o non sono titoli di credito, ed allora alle loro scadenze diventano carta monetata, e rimpetto allo Stato, mantenendo la disposizione dell'articolo 7 della legge, colla quale venne quel prestito volontario costituita, non si possono senza gravissimo inconveniente ed ingiustizia escludere in qualsiasi pagamento fatto alle regie casse.

Conseguentemente io faccio osservare che il considerare

contemporaneamente questi *vaglia* e come semplici titoli di credito e come carta monetata, a seconda che ciò riesce più dannoso a coloro che prestarono il loro danaro, è la massima delle iniquità, che ferisce ad un tempo il sentimento nazionale, ed intacca la base del credito dello Stato.

Dico che ferisce il sentimento nazionale perchè pone quelli che accorsero spontanei a fornire danaro allo Stato a favorevoli condizioni, onde mandare ad effetto la santa guerra dell'indipendenza italiana, in posizione molto peggiori di quelli che non fornirono il danaro che forzati ad onerosissime condizioni.

Dico che intacca la base del credito dello Stato, perchè mentre si viola l'obbligazione della restituzione contratta verso i sovventori del prestito volontario, si destina, almeno in parte, il ricavo dell'attuale vendita delle rendite redimibili del debito pubblico in oggetti non obbligatori ma volontari, mancando così senza veruna scusa plausibile alla pubblica data fede.

Passando ora all'esame di alcuni considerando della Commissione, io trovo essere assurdo il dire, come si legge nei considerando della Commissione medesima, che il ricevere come danaro contante questi *vaglia* attualmente nelle casse dello Stato all'occasione della vendita di quanto rimane a vendere del debito redimibile; il dire, dico, che questa autorizzazione possa riescire onerosa ai possessori dei detti *vaglia* è veramente una cosa estremamente erronea; mentre questo farebbe sospettare che chi emetteva tale asserzione non avesse in mente quali sono le condizioni che regolano l'abbassarsi e rilevarsi del prezzo di vendita, condizioni che consistono nell'aumento o nella diminuzione della ricerca e della offerta: ora egli è certo che quando questi *vaglia* siano considerati come danaro, e ricevuti come danaro nelle pubbliche casse, molti di quelli che vogliono comperar le rendite redimibili che si mettono in vendita cercheranno questi *vaglia*, ne aumenterà la ricerca, e conseguentemente il valore. Il dire che questa circostanza invece li possa fare abbassare mi pare che sia dire una cosa apertamente in contraddizione con tutti i principii che regolano il prezzo delle comper e delle vendite.

Nemmeno posso acconsentire a quanto si dice nel considerando, che cioè la Camera prenderà in considerazione i progetti di legge pel rimborso di questi *vaglia*, o per la conversione in altre rendite, mentre intanto non si può togliere a questi *vaglia* il carattere che è loro dalla legge del 23 marzo 1848 da me citata irrevocabilmente conferito, quello cioè di danaro contante; qualunque sia la disposizione che vorrà adottare la Camera, e che vorranno adottare tutti i poteri legislativi dello Stato, questa potrà togliere per l'avvenire, ma non per il presente, il carattere di danaro contante a questi *vaglia*; carattere che è loro stato conferito da una legge che è indubitabilmente ancora in vigore, mentre non è ancora stata abrogata.

Questa legge conteneva le condizioni di un contratto bilaterale seguito tra coloro che fornirono danaro allo Stato e lo Stato medesimo; il fatto è consumato colla consegna dei *vaglia* pareggiati al danaro contante: il diritto è irrevocabilmente acquisito ai proprietari, nè si può loro togliere senza la più mostruosa violazione del diritto di proprietà. Qualunque forzata mancanza quanto all'adempimento dell'obbligo assunto sarebbe sempre più scusabile di questo; mentre in ogni altro caso si tratterebbe di non compire un fatto, qui invece si distruggerebbe un fatto già compiuto, togliendo a quel documento un carattere che gli è per legge e per convenzione irrevocabilmente attribuito.

In vista di coteste considerazioni io avevo concepito un ordine del giorno, col quale proponeva che questa legge fosse nuovamente rimandata alla Commissione, onde, tenendo conto delle considerazioni che ebbi l'onore di sottoporre alla Camera, volesse riformare il progetto da essa presentato; ma siccome tale ordine del giorno potrebbe incontrare l'eccezione dell'urgenza di provvedere, siccome osservo che nel dispositivo della proposta legge nulla si è detto, nessuna menzione venne fatta, nessuna deliberazione fu presa che intacchi la forza delle leggi 23 marzo e 1° agosto dell'anno scorso, che si riferiscono alla natura di questi *vaglia*, questi *vaglia* proseguono a conservare il carattere che è loro da quella legge stessa attribuito; quindi per distruggere gli effetti di quelle inesattezze occorse nelle relazioni e del Ministero e della Commissione, e perchè i cattivi effetti, in materia di credito pubblico, si deve cercare di distruggerli appunto perchè non esercitino un'influenza cattiva nel corso dei fondi pubblici e sui prestiti che per avventura si stesse per contrattare; in vista, dico, di queste considerazioni, io proporrei un ordine del giorno formulato nel modo seguente:

« La Camera, dichiarando che non debbasi ritenere fatta per ora innovazione alcuna alla legge 23 marzo e 1° agosto 1848, ed ai *vaglia* del prestito volontario con quella legge creati, passa alla discussione del progetto di legge presentatole dalla sua Commissione, e relativo all'alienazione di quanto rimane ancora disponibile della rendita creata in dipendenza della provvidenza del 12 giugno 1849. »

Con questo ordine del giorno si toglieranno tutti gli effetti sinistri che poteva aver fatto sulla pubblica opinione l'inesatta ed erronea esposizione delle considerazioni e del Ministero e della Commissione, e si può senz'altro procedere rapidamente alla discussione della legge.

NIGRA, ministro delle finanze. Nel progetto di legge di cui parlò l'onorevole preopinante il Ministero non ha creduto sicuramente che si volesse togliere il diritto di richiamo che possono avere, e che nessuno può togliere ai ritentori di quei *vaglia* che non sono ancora entrati nelle regie casse. Debbo però notare alla Camera che questi *vaglia* in origine ascendevano in totalità a 12 milioni incirca, ed al presente non rimane in giro che la metà; gli altri furono ritenuti nelle regie casse dipendentemente alle varie disposizioni datesi in proposito. I sei milioni che rimangono, e che io mi era proposto di prendere in pagamento della rendita, non intendeva già che andassero privi del godimento degli interessi qualora i ritentori dei *vaglia* in discorso non avessero voluto farne l'incontro.

Forse non sarà stata abbastanza spiegata la cosa, ma il Ministero non intendeva di valersi allora veramente di questi *vaglia*; ciò che voleva dire si è che coloro che li ritenevano potevano fare la domanda degl'interessi, i quali non potevano essere loro ricusati. Veramente questi interessi non possono essere di gran momento, perchè, siccome scadono a rate, la maggior parte dei già pagati sono quelli appunto che portano un interesse maggiore; e per conseguenza la cosa, al momento in cui siamo, è di pochissimo rilievo, cioè non sono tali, per cui valga di fare gran caso dei ruoli in pagamento.

Io credo che coloro che li avrebbero ritenuti senza dubbio non abbandonerebbero il diritto che hanno, perchè non si può praticare mora alcuna per il pagamento degli interessi. Dirò di più che questo fu il motivo per cui si era posto nella legge (parte che non fu ammessa dalla Commissione) di prendere in pagamento questi varii titoli, per mostrare cioè il desiderio che ha il Ministero di farli scomparire

quanto più presto possibile, dacchè pregiudicano molto al credito pubblico.

Io credo con questo di aver risposto alle questioni mosse dal preopinante, mostrando cioè quale fosse l'essenziale motivo per cui nel progetto da me presentato avessi pensato di porre che si prendessero in pagamento delle rendite i *vaglia* in discorso; perlocchè quando la redazione della legge si restringe ad un semplice articolo, come fu proposto dalla Commissione, io non vedo perchè si faccia carico al ministro di non aver pensato a ridurre da questo momento il numero di quei *vaglia*, e a pagarne gli interessi. In appresso vedrò il modo di porli a carico delle finanze esclusivamente.

FARINA. Il signor ministro, assicurando che l'interesse sarebbe corrisposto ai *vaglia* del prestito volontario, ha risposto soddisfacentemente alle conseguenze della prima parte del mio dilemma; la seconda parte del dilemma concerneva l'ingiustizia della restrizione nel non ricevere che per metà nel pagamento del prezzo d'acquisto delle rendite del debito redimibile i *vaglia* del prestito volontario.

Il signor ministro viene di farci presente che questi *vaglia* che tuttora si trovano in circolazione non ascendono che a sei milioni circa; in questo caso osservo che non vi è motivo per ammettere la restrizione che si voleva sancire coll'articolo 2 della legge proposta dal ministro, mentre colla rendita di quanto rimane del debito pubblico redimibile, che si deve alienare, vi è più che ampio spazio per poter comprendere questi *vaglia* quando i loro portatori lo desiderino, e quindi trovo ingiusto che si inserisca questa restrizione.

È vero che questa restrizione era stata inserita anche nell'editto del 26 marzo 1849, del quale erano ammessi i *vaglia* medesimi, ma credo che le condizioni del credito pubblico in quel momento fossero assai peggiori che non attualmente; credo che si potesse benissimo in allora ammettere questa restrizione come figlia della necessità, ma questa necessità mi pare cessata, e perciò io insisto perchè si ritenga che presentandosi dei *vaglia* del prestito volontario siano ammessi come danaro contante, come è stabilito nell'editto col quale venne costituito senza la restrizione che è imposta coll'articolo 2 del progetto di legge del Ministero.

NIGRA, ministro delle finanze. Io credeva di avere risposto anche a quest'ultima interpellanza quando ho detto che per motivi di assoluta mancanza di danaro non si erano potuti ricevere che per la metà.

Così per le stesse ragioni io crederei conveniente che non venisse ora determinato che il tesoro li debba prendere per la totalità o per la metà.

Aggiungerò che l'interesse delle finanze si è di poter comporre, come già ebbi l'onore di osservare, il più presto possibile questo totale per due motivi: l'uno per tener conto dell'impegno preso, l'altro per non pagar maggior interesse di un totale, che porta seco indispensabilmente altri interessi.

Ora bisognerebbe esaminare lo stato in cui si trovavano le finanze in allora, e lo stato in cui si trovano attualmente. I gradi sono di tal differenza da farli ammettere per la totalità.

In me sta tutta la volontà e la miglior disposizione di ritirarli al più presto possibile, ma domanderei alla Camera di non fissarmi sopra in questo tempo.

Il motivo si è per non entrare in troppo minuti particolari dello stato del tesoro, il quale sicuramente, se ora è migliore, lo è piuttosto in grazia della rendita che va crescendo. Ma lo stabilire fin d'ora che saranno presi sin da principio

per la totalità io credo che non sarebbe il modo più acconcio ad influire sul miglior risultato della speculazione finanziaria. Quando la Camera vien chiamata a deliberare, essa può benissimo deliberare come meglio lo crede, ma il ministro per le finanze le farebbe questa domanda nell'interesse del credito pubblico, assicurandola però che appena si potranno prendere per la totalità potranno i creditori essere rimborsati per mezzo delle somme che entrerebbero per la vendita.

PRESIDENTE. Farò osservare alla Camera che avendo dato la parola al deputato Farina, credeva che entrasse nella discussione generale; ma ei prese argomento dal *considerando* che precede la legge, e propose un ordine del giorno per assicurare, dirò così, i portatori dei *vaglia* circa l'importare dell'interesse a questi annesso. La Camera vede che prima di passare alla discussione bisogna dare sfogo a quest'ordine del giorno motivato del deputato Farina.

Metterò pertanto ai voti quest'ordine del giorno, e poi si passerà alla discussione della legge.

Esso è concepito ne' seguenti termini:

« La Camera, dichiarando che non debbesi ritenere fatta per ora innovazione alcuna alla legge 25 marzo 1848, ed ai *vaglia* del prestito volontario con quella legge creati, passa alla discussione del progetto di legge presentatole dalla sua Commissione, e relativo all'alienazione di quanto rimane ancora disponibile della rendita creata in dipendenza della provvidenza 12 giugno 1848. »

ARNULFO. Siccome non c'è il relatore della Commissione della quale ebbi l'onore di far parte, così io mi credo in debito di oppormi in nome della Commissione medesima all'ordine del giorno, o vogliasi dire alla considerazione che si vuole premettere alla discussione della legge.

Poichè il signor deputato Farina volle argomentare dai termini coi quali è concepita la relazione che la Commissione non abbia abbastanza rispettato i diritti dei possessori dei *vaglia*, e che li abbia in certo tal qual modo pregiudicati col *considerando* che ad essi si riferisce, io mi credo autorizzato di protestare, colla scorta delle parole colle quali è concepita la relazione, che fu ben altro il pensiero che suggerì quel *considerando*, e che fu anzi suo intendimento di non pregiudicare i possessori dei *vaglia*, di non farli sopportare degli oneri che non sono dalla legge della creazione loro ammessi; poichè è un onere l'essere obbligato di comprare una parte delle rendite, di cui ora si tratta, per procurarsi il rimborso dei *vaglia*, come si propone nella legge cadente in discussione. Volle per contro la Commissione, col togliere il relativo articolo del progetto di legge, lasciare intero ed intatto il diritto di essere rimborsati che hanno i possessori dei *vaglia*, senza essere soggetti a questa specie di onere, cioè obbligati a comprare per ottenere il pagamento loro.

In questo senso credo che il *considerando* sia concepito, e tale fu il pensiero della Commissione che lo dettò.

RICCARDI. Dopo quello che venne di dire il signor deputato Arnulfo, più poco mi rimane ad aggiungere.

Dirò solo che fu precisamente pensiero della Commissione di metter fuori di questione la validità e il rimborso dei *vaglia*, dal momento che questi siano scaduti.

È per questo motivo che, contrariamente a quello che era stato scritto nel progetto del ministro di finanze, la Commissione non ha fatto menzione di questi *vaglia* nell'articolo unico da essa proposto.

E qui mi occorre di replicare al signor Farina che il pensiero della Commissione non fu nemmeno in questa parte

assurdo; quando cioè essa motivò che la parte del progetto del ministro che riguarda questi *vaglia* era pregiudicevole ai portatori dei medesimi; perchè non basta dire che sarebbero stati ricevuti in pagamento anche in totalità del prestito, perchè anche in questo caso il portatore dei *vaglia* avrebbe dovuto esso stesso farsi acquirente del prestito, al quale poteva non inclinare, o veramente essere obbligato a venderli.

Dunque per sottrarre i portatori di questi *vaglia* dall'obbligo di comprare tali rendite loro malgrado, la Commissione ha fatto precedere al progetto da essa formato le considerazioni di cui si parla.

FARINA. Io non voleva combattere altro se non le considerazioni che venivano messe nelle parole della Commissione, che *questa condizione era onerosa quanto all'obbligo*.

Siccome io non le trovava scritte nel progetto del Ministero, così non poteva supporre che fossero state considerate dalla Commissione. Del resto fu piuttosto una maniera di dire e di disapprovare che una volontà di dar biasimo alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Farina; chi intende approvarla, voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

Il deputato Torre ha la parola.

TORRE. Io chieggo alla Camera la facoltà di fare al ministro delle finanze un'interpellazione che si rende indispensabile per mettere la Camera in grado di riparare ad un fatto, il quale, oltre all'essere una flagrante e continua violazione dell'articolo 25 dello Statuto, rovina il credito dello Stato, rovina le sue finanze, rovina una quantità di privati, incaglia lo sviluppo delle nostre strade ferrate e di tutti i pubblici lavori, e per cui mi propongo, sentita che avrò la risposta del ministro, di chiedere alla Camera che aggiunga alcuni articoli addizionali alla legge che vi viene proposta.

Io domando al ministro se voglia indicare alla Camera l'importo totale dei biglietti obbligatori della Banca di Genova, dei *vaglia* e dei buoni del tesoro che furono emessi fino a questo giorno, e che in mancanza di danaro si dovranno forse emettere ancora finchè non entri numerario sufficiente da poterli eliminare dal corso e che non possono ancora essere estinti colla vendita del residuo della rendita di lire 2,500,000 autorizzata colla legge 12 luglio prossimo passato.

NIGRA, ministro delle finanze. Se la Camera esigesse un rendiconto esatto dell'ammontare di queste somme, non potrei rispondere subito, ma sarei obbligato a prender tempo onde mandar a prendere i titoli necessari a poter fissare la somma precisa. Però, trattandosi solo di dare approssimativamente le cifre a cui ammonta rispettivamente ciascuna specie di titoli di cui mi vien fatta la domanda, credo di poter fin d'ora adeguatamente rispondere, almeno a piccole differenze.

I *vaglia*, come ebbi l'onore di dire un momento fa, al momento dell'emissione salivano alla somma di 12 milioni; presentemente ammontano appena alla metà, perchè, come ebbi ad osservare, circa 6 milioni furono rimborsati o presi in pagamento per le imposte, o con incontro nella vendita di rendite fatta nei mesi scorsi.

I buoni del tesoro dalla legge 27 luglio ultimo scorso autorizzati ammontavano alla somma di 15 milioni. Ma era però detto in essa legge che il Ministero se ne varrebbe per quanto fosse necessario. E fino al giorno d'oggi non ne furono emessi che per 7 milioni e 500 mila lire.

I biglietti di cui mi è stato chiesto il numero posto in corso, se non isbaglio, son quelli di cui si fece prestito colla Banca di Genova. Ora il prestito fatto colla Banca di Genova ammonta a 20 milioni propriamente; il resto non sono che sovvenzioni.

Il prestito fatto dai Ministeri precedenti colla medesima Banca sommava a venti milioni retribuibili in cinque anni, vale a dire quattro milioni all'anno di sei in sei mesi, e la prima restituzione doveva farsi non prima di un anno, escade appunto nel mese in cui siamo, credo al 15 o al 20. Dunque a 20 milioni somma il prestito fatto colla Banca di Genova, quali sommati coi buoni del tesoro ed i *vaglia* emessi fanno ascendere a circa 40,240,000 lire l'ammontare di carta che sta in giro.

TORRE. Domanderei al signor ministro qual parte di questa carta potrà essere estinta col mezzo di cui si tratta nella presente legge.

NIGRA, ministro delle finanze. Se avessi cinque minuti di tempo, manderei a prendere le mie note. Posso però dare sin d'ora qualche spiegazione approssimativa.

Se parliamo dei 20 milioni presi ad prestito dalla Banca di Genova essi sono tuttora in giro, perchè il primo pagamento di 2 milioni non iscade col mese corrente. Riguardo ai *vaglia*, su 12 milioni non ne rimangono più che 6; e in ordine ai buoni del tesoro sette milioni e mezzo. Colla rendita di cui ho chiesto di fare nuovamente alienazione, cioè del restante di lire 2,500,000, il Ministero si proponeva di far fronte prima agli interessi del debito pubblico, che sono in scadenza al giorno d'oggi, per i quali si è provveduto momentaneamente con quei fondi che si avevano in cassa; quindi si proponeva di pagare esattamente la prima rata della scadenza dei biglietti della Banca di Genova. Proponevasi di più di non emettere buoni del tesoro, poichè lo stesso decreto che ne autorizza l'alienazione stabilisce di valersene per quanto sia indispensabile. Ora è interesse dello Stato di non emettere questa carta in giro oltre quello che è urgente. Rimanevano poi altre scadenze, rimanevano i bisogni di provvedere alla spesa giornaliera dell'esercito; rimanevano inoltre tanti altri piccoli dettagli di amministrazione che io darò alla Camera sempre quando lo desidererò. Dirò poi che nella creazione dei buoni del tesoro il Ministero non altrimenti si credette autorizzato a farla che valendosi del credito già accordato al Governo per 50 milioni; motivo per cui determinò che questi *vaglia* fossero imputabili sulla perdita di questa rendita, la quale era anche calcolata nella liquidazione di questa rendita che rimane tuttora, pensando, ove fosse possibile, di ritirarla prima della scadenza, annunziando al pubblico (la Camera non l'ignora) come l'emissione dei buoni del tesoro sia l'unico mezzo con cui talvolta si solleva il credito delle finanze.

In tempi ordinari, come dice benissimo la Commissione, questi titoli sono ricercati, e anzi servono al più facile e migliore impiego dei capitali.

Nelle circostanze nostre fu dovere di ricorrere a quelli come ai meno onerosi. Nell'esservi ricorsi sicuramente abbiamo veduto che era un onere che si stabiliva per i detentori di questi titoli, ma abbiamo anche dovuto riconoscere che era il meno gravoso ed a quelli che li ricevevano ed alle finanze.

Ho data questa spiegazione per dire che nella totalità della rendita che rimane ora ad alienarsi erasi anche calcolato il rimborso dei buoni del tesoro.

PRESIDENTE. Il deputato Torre può formulare la sua proposta; solo avverto com'essa sarebbe solo opportuna a

prodursi presentemente ove si rapporti alla discussione generale.

TORRE. Le osservazioni che io ho sottoposte al signor ministro riflettono alla legge, e comprendono tutto il sistema generale di essa.

Quindi io credo che facciano parte della discussione generale.

La risposta data dall'onorevole signor ministro all'interpellanza che gli ho fatto ha dimostrato alla Camera che esistono in sostanza 40,500,000 lire composte di *vaglia*, di buoni del tesoro, di biglietti di Banca, di carta monetata; e credo che non si potrà pagare col resto dei cinquanta milioni che circa due milioni.

NIGRA, ministro delle finanze. Oltre poi che i buoni del tesoro sono imputabili sul prestito in cui sono stati contemplati, devo aggiungere alla Camera che allorquando essi furono emessi ho creduto dovere far inscrivere in rendite tali somme all'incirca dell'ammontare di questi buoni, più gli interessi per i sei mesi che devono decorrere, per tenere in serbo all'amministrazione del debito pubblico queste rendite onde non fosse vincolata altrimenti che nei pagamenti dei buoni del tesoro stesso, perchè non sarebbe stato consentaneo all'espressione della legge, che diceva imputabilis questi crediti i buoni tutti.

TORRE. Fatta una somma, rimane sempre un ammontare in carta di ventinove milioni. In questo stato di cose, ad ovviare a gravissimi mali del nostro credito e dei cittadini, propongo dopo l'articolo 1 le aggiunte seguenti:

« Art. 2. Il ministro delle finanze è autorizzato ad aumentare l'imprestito di 50 milioni autorizzato colla legge 12 giugno prossimo passato della somma di 28 milioni alle stesse condizioni stabilite in detta legge.

« Art. 5. Il ministro è autorizzato ad alienare il detto aumento di rendita nei modi e nelle forme stabiliti colla presente legge per l'alienazione della detta rendita di lire 2,500,000.

« Art. 4. L'importo del detto aumento di debito e della detta rendita dovrà essere dal ministro impiegato esclusivamente nella totale estinzione che si dovrà fare il più presto di tutti i biglietti di Banca obbligatorii, *vaglia* e buoni del tesoro che furono emessi fino a questo giorno.

« Art. 3. Nessuna emissione di buoni od altre carte di credito di qualunque natura sarà mai riconosciuta come debito della nazione se non è stata autorizzata dalla Camera. »

Se mi permette la Camera, io svilupperò gli articoli che ho proposti.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Torre che questa è una nuova legge, e che ora si discute solo sulla legge di cui è caso, in generale.

TORRE. Nello sviluppo che darò a questo articolo mi faccio carico anche di esaminare se convenga di riunire egualmente il progetto che faccio alla legge proposta, e se ciò convenga allo Stato anche per risparmio di spesa, oppure se si debba fare una legge separata.

PRESIDENTE. Mi permetta il deputato Torre che gli osservi che in ora non si tratta che della discussione generale; lasci che la Camera si occupi di questa legge in generale, e poi quando verremo alla discussione dei diversi articoli, allora esso potrà proporre quelle aggiunte che crederà opportune.

CHIARLE. Il deputato Torre mi pare non si scosti dalla discussione generale, poichè la sua proposta ne intacca tutta l'economia, e per conseguenza io credo che sarebbe necessario consultare la Camera in proposito.

RICCARDI. Chiedo la parola unicamente per far osser-

vare che prima bisognerebbe stabilire il fatto intorno al quale l'oratore vuol ragionare; egli accennò ai 20 milioni da restituirsi alla Banca di Genova, quando esiste un contratto colla medesima Banca, in virtù del quale non si devono rimborsare che due milioni per ora, e non vedo il perchè si voglia anticipare questo rimborso. Venne poi l'altra questione dei boni del tesoro, e il ministro di finanze dichiarò a questo riguardo che precisamente il prestito che si tratta d'incontrare attualmente è per pagare i sette milioni di boni che sono in corso, ed io non vedo come possa reggere l'argomento emesso dal deputato Torre di unire una nuova rendita a quella già stabilita per fare questo pagamento, mentre il ministro ha intenzione di farlo con queste rendite stesse.

TORRE. Questo implica la discussione dei motivi; ciò che domando di fare.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se acconsente a mantenere la parola al deputato Torre.

(La Camera decide che il deputato Torre non continui a discutere.)

Il deputato Cabella è il primo iscritto per parlare sulla discussione generale, egli ha ora facoltà di farlo.

CABELLA. Due sistemi sono in presenza: il progetto di legge del Ministero e quello della Commissione. Non vi spaventate se vengo ad aggiungerne un terzo, poichè io non farò in sostanza che sostenere il progetto della Commissione con qualche modificazione che credo assolutamente necessaria. E siccome le considerazioni che mi muovono a far queste modificazioni appartengono veramente al sistema generale della legge, così io reputo che rientrino nella discussione generale.

La Commissione, nei motivi che ha premesso al suo progetto di legge, ha lungamente ragionato sull'irregolarità di quella così chiamata *legge del 12 giugno 1849*, colla quale si creò la rendita di due milioni e cinquecento mila lire.

È inutile, o signori, ritornare sulle riflessioni che fanno oggetto del *considerando* della Commissione, poichè essa le ha svolte con tanta dottrina che io non saprei aggiungervi cosa alcuna; ma quando dopo questi ragionamenti viene a formulare il suo progetto di legge accetta e riconosce senza eccezioni quella legge che ha così vivamente impugnata.

Diffatti ella stabilisce con una logica irresistibile che dopo lo scioglimento del Parlamento, e trattandosi principalmente di una provvidenza temporaria, non si poteva dal potere esecutivo sanzionare e promulgare la legge.

E dopo ciò ella formula la legge in questi termini:

« Il Governo è autorizzato ad alienare alle migliori condizioni possibili le rendite create in dipendenza della legge del 12 giugno prossimo passato. »

Ed è di questa apparente contraddizione che passa tra i motivi addotti dalla Commissione e le sue conclusioni che vengo ad occuparvi. Ed entrando francamente nell'esame di questo punto, vi dirò che amerei vedere adottato dalla Camera quello stesso franco sistema che fu seguito a proposito della legge sulla riscossione provvisoria delle imposte, quando cioè si proclamò da un lato come certo ed inconcusso il principio sancito dallo Statuto, e nello stesso tempo si provvide all'interesse dello Stato e all'eguaglianza di trattamento dei contribuenti.

Se noi adottiamo questo sistema, il progetto di legge deve essere preceduto da un *considerando* che ponga in evidenza l'irregolarità dell'atto del potere esecutivo, e questo *considerando* dev'essere poscia seguito da un primo articolo della legge stessa, col quale questa irregolarità venga sanata. Ecco

in sostanza la prima modificazione che io apporto al progetto di legge. Ciò basta alla sicurezza dei creditori; imperciocchè in riguardo ad essi basta che il titolo sia convalidato e fatto regolare dal Parlamento, perchè debba essere pagato. Non è necessario per ora esaminare l'alienazione già fatta dal Ministero di una parte di questa rendita, nè entrare in una questione di rendiconto, per vedere in che modo ed a quali condizioni il ministro abbia fatto l'alienazione. Tutto ciò riguarda una questione di mera responsabilità ministeriale, della quale si tratterà solo allorquando si esaminerà il rendiconto che il Ministero dovrà dare di questa operazione.

Dichiarare dunque l'irregolarità dell'atto 12 giugno 1849, e sanarla nel tempo stesso, ecco la prima modificazione che io propongo al progetto della Commissione.

Ma ve ne ha una seconda.

Il progetto ministeriale ha chiamata la Commissione ed ha chiamati anche noi ad esaminare un altro suo atto, relativo ai buoni del tesoro emessi col decreto del 27 luglio scorso. Su questo punto io non posso dividere intieramente le opinioni emesse dalla Commissione; imperciocchè mentre ella dice di non voler sanzionare, per incidente, un'operazione la quale richiede molti esami, stabilisce per altro tre cose: la prima che l'intervento della Camera sarebbe stato necessario, almeno per fissare l'ammontare dei buoni; la seconda che sebbene l'emissione dei buoni sia pericolosa in tempo di crisi finanziaria, può per altro essere comoda e sostenibile in tempi ordinari; la terza finalmente che sebbene fosse desiderabile di sospendere l'emissione in commercio di quei buoni che trovansi disponibili, tuttavia, dietro i motivi esposti dal ministro delle finanze, ha creduto di lasciare ciò alla sua responsabilità. Io mi affretto a dichiarare che su questo punto sono d'accordo colla Commissione, poichè, se il ministro dichiara che egli non può sospendere l'emissione dei buoni, senza compromettere il pubblico servizio, noi dobbiamo lasciare alla sua responsabilità la sua dichiarazione, nè esporci a recare una perturbazione all'amministrazione dello Stato. Ma non posso egualmente convenire colla Commissione a riguardo delle altre due massime, che cioè l'intervento della Camera non sia necessario, se non per determinare la quantità dei buoni del tesoro, e che l'emissione di questi buoni sia nella facoltà del potere esecutivo, salvo solo a vedere se possa essere pericoloso nelle crisi finanziarie, e se sia conveniente in tempi ordinari.

Io intendo invece di stabilire il principio che il potere esecutivo non possa, senza il previo ed espresso consenso del Parlamento, creare in alcuna maniera buoni del tesoro. In questo modo io affronto direttamente la regolarità del decreto, col quale il ministro ha creata questa nuova carta. Ma nello stesso tempo, siccome egli ci ha dichiarato che i buoni da lui creati devono essere estinti col ricavo della rendita creata colla legge 17 giugno, così regolarizzando la creazione di questa rendita, si viene anche a sanare l'atto della emissione dei buoni.

In questo modo è garantito anche in questa parte l'interesse dei creditori dello Stato, e solo si stabilisce un principio normale per l'avvenire, quello cioè che il potere esecutivo non abbia facoltà di creare a suo piacimento un debito allo Stato, sotto forma di buoni del tesoro.

Si opporrà che l'emissione dei buoni non è veramente una creazione di un debito a carico dello Stato, poichè questi buoni rappresentano semplici obbligazioni del tesoro che sono a sua disposizione, e che egli si obbliga a rimborsare al momento in cui riscuoterà le rendite medesime.

Rispondo che se questa è la vernice che i Ministri sogliono dare a simili operazioni, se questo è il coperchio con cui si suole coprire la creazione di un debito pubblico fatto senza il consenso dei Parlamenti, nella verità però del fatto i buoni sono sempre un vero debito che si pone a carico dello Stato, il quale non potendosi pagare in definitiva se non mediante un aumento delle imposte, non può per conseguenza essere creato senza il consenso della nazione. (Bene!)

Basterà per convincerci di ciò una semplice riflessione.

O i buoni del tesoro sono creati per far fronte a spese straordinarie, o sono creati per far fronte a spese ordinarie.

Nel primo caso, ed è il nostro, come lo ha riconosciuto il Ministero quando li creò in dipendenza della legge 12 giugno, è evidente che è un debito nuovo a carico dello Stato; poichè le rendite ordinarie essendo esaurite dalle spese ordinarie, ne viene di necessità che non si possono rimborsare i buoni creati per ispece straordinarie, senza un mezzo di risorsa straordinaria, cioè senza creare un corrispondente debito a carico dello Stato, non potendo le rendite ordinarie essere applicate in nessun modo ad un tal pagamento. Se invece si tratta di far fronte coi buoni a spese ordinarie, allora si converrà che l'emissione dei buoni prova un disordine nell'amministrazione dello Stato, prova cioè che le rendite attuali furono anticipatamente spese, e mancano perciò i mezzi di pagare le spese attuali. Allora lo Stato è come un particolare, il quale prende anticipazioni sulle sue rendite future, perchè ha già consumate le presenti. E consumando le rendite future nel pagamento delle spese presenti, con quali mezzi potrà soddisfare poi agli impegni avvenire? Non ne segue evidentemente che i buoni in tal caso rappresentano un vero *deficit*? Diffatti noi sappiamo che i buoni del tesoro costituiscono presso le vicine nazioni quel debito che si chiama *debito fluttuante*; tanto è vero che formano un vero debito dello Stato! Debito fluttuante e *deficit* sono sinonimi. Ora questo *deficit*, una volta fattosi, poca o niuna speranza rimane di mai più farlo scomparire; perchè su di esso si vanno sempre cumulando interessi, e le anticipazioni sulle rendite future continuano. Entrati una volta in questa via è raro poterne ritirare il piede; le recidive si moltiplicano, ed invece di ripienarsi, il *deficit* va sempre aumentando, e questa parte del pubblico debito diventa spesso gravosissima. Questo male travaglia ora le più ricche e potenti nazioni, come, per esempio, la Francia e l'Inghilterra.

In Francia il debito fluttuante che nel 1824 era, se male non mi appongo, di 130 milioni, si trovò poi accresciuto fino a 500 e più milioni.

Nell'impossibilità di pagarlo altrimenti si fece più volte il progetto di consolidarlo. Le stesse cose accadono in Inghilterra.

Or dunque è evidentissimo che i buoni del tesoro creano un vero debito a carico dello Stato, il quale non può essere pagato colle rendite ordinarie dello Stato, e a cui bisogna far fronte cogli stessi mezzi coi quali si fa fronte alle altre specie del debito pubblico. Se la cosa è così, ne viene per necessaria conseguenza che il potere esecutivo non può emettere buoni del tesoro a carico dello Stato senza il consenso del Parlamento. Mi si dice che nelle consuetudini dei paesi costituzionali d'Europa si è sempre riconosciuta al Governo la facoltà di creare questi buoni del tesoro; ma noi non dobbiamo seguire questi esempi. Ed appunto perciò io vorrei vedere introdotto nelle nostre leggi un principio assolutamente contrario alle consuetudini di Francia ed Inghilterra. Se noi dobbiamo prendere dai nostri vicini le buone

istituzioni, dobbiamo però anche imparare da loro a fuggire quei mali di cui essi hanno fatto esperienza. È per questo che io ho proposto al progetto della Commissione una seconda modificazione tendente a stabilire il principio che non si possa dal Ministero emettere buoni a carico dello Stato senza il consenso del Parlamento.

Non mi resta che a leggere il mio progetto di legge, il quale sarebbe così concepito:

« Considerando non essere stata regolare la creazione della rendita di lire 2,500,000 fatta il 12 giugno 1849 con un atto del potere esecutivo che sanzionava e promulgava come legge, dopo la chiusura del Parlamento, una provvidenza temporaria dal medesimo adottata oltre due mesi prima;

« Considerando che il Governo non può far uso in nessuna maniera del credito dello Stato per pagare spese ordinarie o straordinarie senza il previo espresso consenso del Parlamento;

« Considerando però che è necessario assicurare la sorte dei creditori dello Stato e provvedere ai bisogni del pubblico tesoro,

« Art. 1. La creazione della rendita di lire 2,500,000 fatta il 12 e 16 giugno 1849 è regolarizzata dalla presente legge.

« Art. 2. È data facoltà al Governo di alienare questa rendita per la rimanenza di lire 1,867,760 alle migliori condizioni possibili e sotto la sua responsabilità. »

NIGRA, ministro delle finanze. Prima che la Camera passi a decidere se il *considerando* proposto dal deputato Cabella sia o no da adottarsi, io devo spiegare alla Camera i motivi e il come il Ministero si sia creduto in diritto di emanare quelle provvidenze e di creare quelle rendite.

La relazione della Commissione diede come un fatto, anzi decise che lo Statuto si opponesse, mentre non erano convocate le Camere, all'emanazione di quella legge. Il Ministero invece credeva che l'articolo 3 dello Statuto che chiama i tre poteri *collettivamente* a sanzionare le leggi che devono emanare non istabilisse colla parola *collettivamente* se non che il concorso dei poteri che abbisognano per sancire la legge; ma che la parola *collettivamente* non significasse *contemporaneamente*, e lasciavasi pure così libero al potere esecutivo il giudizio dell'opportunità dell'epoca in cui si emanerebbe la legge.

Sicuramente in tempi ordinari pochi giorni bastano perchè i tre poteri o ammettano o non ammettano le proposizioni di legge che vengono fatte, ma dal momento che lo Statuto non istabilisce che, chiuso il Parlamento, se uno dei tre poteri non ha ancor sancito, quello che rimane non possa più sancire la legge, il Ministero si è creduto in diritto di decidere la questione dietro i precedenti di altre nazioni più inoltrate negli usi del reggimento costituzionale, per esempio, la Costituzione d'Inghilterra stabilisce che alla chiusura del Parlamento si determini quale fra le leggi che sono state sancite, quelle che non hanno potuto esserlo, per la prima volta si rimandano ad un altro Parlamento; abbiamo la Costituzione francese del 1848 che stabilisce un mese di tempo al potere esecutivo per sancire le leggi.

Si dirà che noi abbiamo aspettato molto, ed io rispondo che avrei più motivi per giustificare questo ritardo, ma che non trovando il Ministero un articolo nello Statuto che stabilisca che non si possa senonchè in un dato termine emanare una legge già sancita dalle due Camere, questo sembra un motivo ragionevole per cui il medesimo si credette in diritto di farlo.

Mi rincresce poi ritornare ad una legge che dovetti altra volta accennare, la legge cioè della necessità; ma oltre a

questa suprema considerazione quando si saranno esaminati i risultati che ne derivarono e le conseguenze, queste serviranno almeno a stabilire che non vi fu pregiudizio nelle operazioni finanziarie.

Infatti il Ministero, il quale sapeva esservi una legge sancita dalle Camere circa alla metà di marzo, non ancora compiutamente sancita al momento in cui io fui chiamato a reggere le finanze, si poté persuadere che naturali ragioni avessero potuto indurre il Ministero precedente ad opinare che era ineseguibile quella legge in quei momenti, cioè che non si trovava a nessun conto un prestito, senonchè a condizioni talmente onerose, che erano incomportabili coi bisogni del paese. Citando questo, io non voglio però diminuire la mia responsabilità; io cito questo come fatto storico; sicuramente col proseguire del tempo il Ministero non tralasciò di esaminare se fosse conveniente il far sancire la legge dal potere esecutivo; ma quando si trattò di questo prestito, le offerte che ci venivano fatte erano così meschine, così contrarie agl'interessi della nazione, che credetti inutile di far sancire la legge in un tempo in cui diventava di niun effetto, e, valendosi della facoltà di cui si credeva in diritto, poichè non ci era vietato da un articolo speciale, aspettò a promulgare la legge quando le condizioni finanziarie, cambiate anche in altri paesi, permettevano al Ministero di trarre un miglior partito da queste rendite. Infatti, quale fu la conseguenza di questa dilazione? Le rendite per cui in allora ci veniva offerto meno del 70 si trovò mezzo d'impiegarle nel paese a 74, ed ancora questo impiego non si fece che per una piccolissima parte di esse. Io credo adunque che il risultato dell'operazione debba anche essere preso in considerazione.

Sono poi infine d'accordo col signor Cabella che circa i buoni del tesoro nessun Ministero può emetterli se non ha un credito a parte su questo punto speciale; dico anzi che è da desiderare che non succeda lo stesso caso in cui mi sono trovato, di dovermi valere di quel credito che mi era accordato sulla rendita dei 50 milioni. Se non fosse che a difesa di quell'operazione, io stabilisco che i buoni del tesoro impuntabili sulla rendita dei 50 milioni non erano che un rappresentativo di tante frazioni delle rendite stesse, e le strettezze in cui si trovava il paese, le offerte meschine che si avevano per le nostre rendite m'imponivano, per sostenere il credito, di trarre il partito che si poteva della rendita stessa; e siccome non era possibile di creare tante minute frazioni di rendita per distribuire fra i creditori dello Stato, mi sono valso di quel mezzo che ho potuto, che è identico a quello e che ha salvato il credito pubblico di altri paesi, le cui finanze si trovavano in uno stato assai peggiore del nostro.

Stabilisco però, d'accordo col signor deputato Cabella, che ciò non dà diritto al potere esecutivo di emettere dei boni del tesoro senza il consenso del Parlamento. Mi sono valso di quella rendita, cambiando la forma nel modo con cui voleva valermene, ed ho scelto quel mezzo, come ho già detto, non come un mezzo eccellente, ma come meno oneroso. Quando si sceglie il mezzo meno oneroso, e quando si discende ad accordare che questo mezzo era oneroso bensì, ma che lo era meno d'ogni altro, io credo che si può sostenere che quella operazione è un'operazione di buona amministrazione.

ARNULFO. L'onorevole deputato Cabella ha creduto di rilevare una contraddizione fra i *considerando* della Commissione e la legge da essa proposta; ma a nome della Commissione medesima io debbo richiamarlo ad una parte del *considerando* medesimo, nel quale si dice: « che quindi senza rinvenire sovra fatti consumati, in cui trovasi d'altronde impegnato il credito dello Stato, importi grandemente lo stabi-

limento dei sovraesposti principii onde vengano osservati in avvenire. » Ciò vuol dire che la Commissione, mentre non volle riconoscere che fosse regolare quanto si era dal Ministero operato, non credeva però di rinvenire in modo espresso sull'operato stesso, appunto perchè vi erano fatti consumati. Con questa premessa scompare, a mio parere, la contraddizione, inquantochè coll'essersi riconosciuto l'inesattezza dell'operato e proponendosi tuttavia l'alienazione della rendita creata colla legge che si censura, si provvede perchè l'inconveniente per l'avvenire non si riproduca, ma indirettamente, o, se vuolsi, anche direttamente si convalida la creazione del debito appunto perchè non iscapiti la rendita. Quanto poi ai buoni del tesoro emessi, se la Commissione fece una distinzione fra i tempi ordinari ed i tempi straordinari, non volle però proclamare la massima che si potessero emettere senza l'intervento del Parlamento, inquantochè in altre parti della stessa relazione la Commissione disse: « ma perchè la Camera non deve, a parere della Commissione, sanzionare così incidentalmente, e dirò quasi di passaggio, una grave operazione, per cui si sarebbe dovuto regolarmente richiedere il suo intervento almeno in ordine dell'ammissione dell'ammontare di siffatta carta di credito. » In ciò la Commissione crede di aver manifestato che riconosce nell'emissione dei buoni del tesoro di cui si tratta una vera costituzione di debito, e che se talvolta può essere utile di farla, vuol però essere circoscritta in quei dati limiti che il Parlamento è chiamato a determinare. Ciò mi credo in obbligo di rappresentare a giustificazione dell'operato della Commissione.

RICCARDI. Circa all'intenzione della Commissione poco mi rimane ad aggiungere dietro quello che ha detto il deputato Arnulfo, e meno anche dovrei dire intorno all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Cabella, perchè vedo in sostanza che il ministro delle finanze pare accettarlo, nè la Commissione vede ragione alcuna per rifiutarlo.

NIGRA, ministro delle finanze. Io non lo accetto, anzi lo combatto.

RICCARDI. Qualunque poi siano le disposizioni del Ministero a riguardo di questo emendamento, credo di non ingannarmi dicendo per conto della Commissione che potrà accettarlo, perchè non fa altro che esprimere in modo più largo e più esplicito quello che la Commissione medesima ha creduto di dire nei suoi motivi.

Dirò poi che la Commissione non ha creduto di dover divenire a questo *considerando* per la ragione essenziale che non ne aveva, credo, avuto espresso mandato dagli uffizi (se bene mi appongo). Negli uffizi fu deciso all'unanimità che si dovesse censurare il modo con cui il potere esecutivo ha creduto di poter sanzionare la legge circa tre mesi dopo della sua votazione nel Parlamento. Gli uffizi convennero nel censurare la sanzione postuma della legge per la ragione che quando cessò il Parlamento cessò anche nel potere esecutivo tutta la facoltà legislativa.

Ma il signor ministro delle finanze ci osservava che secondo lui vi poteva esser dubbio su tal punto.

Ebbene, anche da questo lato, ancorchè il dubbio vi fosse, io mi adatterei tanto più volentieri al progetto presentato dall'onorevole deputato Cabella per far scomparire il dubbio medesimo per l'avvenire, introducendo un *considerando* al progetto da esso formulato.

NIGRA, ministro delle finanze. Mi rincresce che il signor deputato Riccardi abbia creduto che io accettassi l'emendamento proposto, perchè io credo d'averlo combattuto, dimostrando come credeva essere il ministro in diritto di emettere la legge.

La Camera giudicherà certamente se il ministro ha bene operato e se le mie osservazioni hanno qualche peso; io credo sicuramente di dover poscia subire il giudizio della Camera, ma ripeto che non si può menomamente indurre dalle mie parole che io l'abbia accettato; e spero che la Camera non avrà interpretato diversamente. . .

RICCARDI. Io ritratto la parola.

NIGRA, ministro delle finanze. . . quanto ho detto sull'assenza di una precisa prescrizione dello Statuto; quindi aveva agito nei limiti di questo. Credeva che il risultato definitivo delle operazioni potesse sciogliere la questione sull'emendamento proposto; questa è una mia opinione, e la Camera ne giudicherà.

LIONE. Io non intendo di esaminare, nè di oppugnare la ragionevolezza dei motivi che ci addusse il signor ministro delle finanze, pel quale egli ha creduto di ritardare la real sanzione dopo il tempo prefisso alla legge di cui si discorre; ma intendo di esporre il mio sentimento, il mio modo di vedere riguardo al principio costituzionale del quale si tratta, vale a dire, se possa il regio potere, allorquando è chiuso e fece il Parlamento, ancora sanzionare le leggi che avevano ottenuto la di lui approvazione. Il signor ministro ci adduceva l'esempio di altre nazioni, nelle Costituzioni delle quali sta scritto un termine prefisso al regio potere, dentro il quale possa ancora, venendo chiuso il Parlamento, dare ai progetti di legge da questo approvati la sua sanzione; osservava poi che tace in proposito il nostro Statuto. Appunto da questo esprimersi esplicitamente di alcune Costituzioni e del tacere della nostra, io ne deduco l'argomento che fu intenzione del legislatore di non adottare il principio sanzionato presso quelle nazioni; se il nostro legislatore avesse voluto che, tacendo il Parlamento, conservasse ancora il regio potere la facoltà di sanzionare le leggi che uscivano dalla di lui votazione, lo avrebbe anche espresso. Oltre di questo argomento un altro io ne deduco dall'intima natura della cosa, dagli inconvenienti gravissimi, dagli assurdi, dai perigli che nascerrebbero se si volesse conservare al regio potere, chiuso il Parlamento, la facoltà di cui si discorre; allora progetti di leggi che si sarebbero approvati in un tempo sotto l'influenza di circostanze imperiose, cessate le medesime, trovandosi questi progetti nei portafogli ministeriali, si potrebbero rivestire della real sanzione, e quindi dare effetto a quelle leggi che, se erano prima richieste e necessarie, sarebbero in seguito divenute inutili e rovinose, ed andrebbero contro il fine per cui si erano proposte; ne verrebbe quindi che eziandio dopo un anno, dopo dieci, dopo cent'anni potrebbe il potere esecutivo, trovando questi progetti nei fogli ministeriali, rivestirli della sua sanzione.

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

LIONE. Io dico che, mal potendosi adottare un sistema che conduce ad assurdi, ne inferisco che, se lo Statuto si face, tace perchè non vuole che il potere regio conservi cosiffatta facoltà di sanzionare una legge allorchè sta chiuso il Parlamento.

Se poi volgo lo sguardo all'articolo che venne citato dal signor ministro di finanze, laddove il legislatore stabilisce che il potere legislativo si esercita collettivamente dal Re e dalle Camere dei senatori e dei deputati, io soggiungo che questo articolo non si debbe intendere isolatamente, ma è mestieri invece di porlo a confronto di altro articolo. Io vedo che per un fine analogo a quello di cui si discorre l'articolo 48 dello Statuto stesso dispone che le Sessioni del Senato e della Camera dei deputati cominciano e finiscono nello

stesso tempo, e che, riunendosi una Camera senz'chè l'altra pure si aduni, fa un atto illegale, e che quest'atto sarebbe in conseguenza nullo; e ciò perchè? perchè richiede che simultaneo, che contemporaneo sia alla formazione della legge il concorso dei poteri dello Stato.

Per le quali cose io presto il mio assenso al principio posto dall'onorevole proponente Cabella, che non può cioè il regio potere, tacendo il Parlamento, sancir leggi dinanzi votate dal medesimo, e che non essendo tal principio espresso nello Statuto, ma però evidentemente compreso nel di lui spirito, si è nel caso di dichiararlo e di apporre questo *considerando* alla legge che si discute, allorquando si viene a tacciare di meno regolare l'operato del Ministero. Un principio, il quale non è espresso, in tal caso lo si può e lo si debbe esprimere, lo si debbe stabilire; io ravviso quindi una tale aggiunta come indispensabile, e siccome un motivo senza del quale la taccia lanciata contro il Ministero parrebbe destituita di fondamento.

Se si adotta dunque l'articolo che venne proposto, io vedo indispensabile l'aggiunta del *considerando*, e mi associo pienamente all'opinione del precitato preopinante. (*Bravo! Bene!*)

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Nonostante i motivi testè adottati dal deputato Leone, io non posso persuadermi che la cosa sia totalmente evidente e che non rimanga più veruna dubbio.

Egli è evidente che la parola *collettivamente* non significa *contemporaneamente*, e posto che l'onorevole deputato ha stabilito il confronto tra l'articolo 5 ed altri articoli, a me piace pure di stabilire un confronto tra l'articolo 3 ed il principio dell'articolo 5. Nell'articolo 3 è detto che « il potere legislativo sarà collettivamente esercitato e dal Re e dalle due Camere; » nell'articolo 5 è detto che « al Re solo appartiene il potere esecutivo. »

SINEO. Domando la parola.

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Da questo mi pare potersene dedurre un fatto convincentissimo in favore di quanto noi sosteniamo, poichè nel primo articolo si dice *collettivamente*, e nel secondo si dichiara esplicitamente che al Re solo appartiene il potere esecutivo; del resto è evidente che nessun termine è fissato al potere esecutivo per sanzionare un progetto di legge; ed io non posso ammettere gli inconvenienti adottati dal deputato Leone. . .

PESCATORE. Domando la parola.

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. . . poichè, se si tratta della Sessione del Parlamento, la Sessione è annua, e non passano cento anni fra una Sessione e l'altra, ed i deputati hanno l'iniziativa di domandar conto perchè quella tal legge non sia stata sanzionata dal Parlamento, e di più quella di rivocarla. Se si tratta del Parlamento sciolto, allora il Re ha facoltà ed obbligo di convocarne un altro dopo quattro mesi, come ha fatto.

Quindi è che io non vedo come non possa durare oltre qualche tempo la facoltà nel Re di sanzionare la legge. D'altronde io non posso supporre che qui si tratti di legge che non si fosse voluta dal Parlamento, perchè il Parlamento era quanto il Ministero interessato a sostenere il credito pubblico. Per sostenere il credito pubblico egli dovette valersi delle rendite create, e se non lo avesse fatto, oppure se per farsi una premura di far sanzionare la legge avesse fatto decorrere i termini immediatamente dopo che la legge era stata votata, o la legge sarebbe stata inefficace, perchè nessun ministro avrebbe voluto vendere la rendita al prezzo a cui si sarebbe venduta allora; o, per renderla efficace, avrebbe do-

vuto ritenere la rendita medesima; epperò il Ministero non credo che possa essere biasimato di aver aspettato a far sanzionare la legge allorchando un termine prefisso non esiste nello Statuto, allorchando egli credeva, facendola sanzionare, di dare una migliore portata di quello che potesse fare prima alla rendita creata, epperò io credo di dover adottare l'opinione del mio collega, quando disse che egli non accettava quel *considerando*, perchè in questa circostanza non credo assolutamente il Ministero meritevole di alcun rimprovero. Desidero di saper solo se col *considerando* si vuole stabilire un punto costituzionale, allora dirò che, se è vero che esiste il dubbio, ammettendo quel *considerando*, sarà un'aggiunta fatta allo Statuto. (Movimento) Quello che dobbiamo tutti desiderare si è di non trovarci nella condizione in cui ci siamo trovati noi, e nessun rimprovero mai avremo da farci nè gli uni, nè gli altri.

MONTEZEMOLO. I principii esposti dall'onorevole deputato Cabella sono quelli dai quali io intendo di prendere le mosse, giacchè io consento pienamente in essi. Intendo però di oppormi alla proposta dei *considerando* da lui premessi alla legge, la quale, a mio avviso, condurrebbe la Camera a stabilire quei principii in una sfera meno autorevole che altrimenti si possa.

Comincerò per opporre alcune riflessioni a quanto l'onorevole ministro Galvagno disse, per infermare quei principii stessi, nei quali ho detto di consentire.

Egli diceva che dacchè lo Statuto tace, dacchè vi può esser dubbio, qualunque *considerando* che tendesse a stabilire un principio di diritto costituzionale sarebbe un'aggiunta allo Statuto, sarebbe una cosa che oltrepassa i poteri della Camera. Questo io non posso ammettere, giacchè anche l'articolo 73, se non m'inganno, dello Statuto stesso stabilisce che la facoltà d'interpretare le leggi in modo per tutti obbligatorio appartiene al potere legislativo; e noi qui operiamo in qualità di potere legislativo; quindi abbiamo missione, per diliguare i dubbi, d'interpretare lo Statuto, senzachè questo importi aggiunta o alterazione.

Ciò detto, dirò perchè io mi oppongo alla proposta dell'onorevole deputato Cabella, e la ragione è la seguente: qui abbiamo davanti a noi una doppia questione, una questione di diritto ed una di fatto; la questione di diritto, visto il silenzio osservato dalla legge, è una soluzione di problema che noi dobbiamo cercare, è un punto di diritto costituzionale che a noi spetta di stabilire. Ma io non credo che incidentalmente con un *considerando* si possa stabilire in tutta quella sua autorità che compete ai principii costituzionali, ai quali mi sembra doversi dare più larga e solida base.

Io consento perfettamente nei principii, dissi, che emise il deputato Cabella, epperò credo che non possa la Corona dare la sua sanzione ai progetti di legge emanati dal Parlamento quando le Camere sono chiuse. E lo credo non dietro il disposto del nostro Statuto, ma dietro quel diritto costituzionale che noi non improvvisiamo, poichè siamo nati ieri alla vita costituzionale, ma che è oramai diritto europeo, ed al quale dobbiamo ricorrere per interpretare i dubbi che possono occorrere relativamente alle nostre istituzioni. Io sono quindi d'avviso che per collocare il principio in cui consentiamo in tutta l'autorità che gli è dovuta, per vestirlo di tutta la maestà del diritto, sia conveniente il provocare piuttosto una legge che regoli il modo della sanzione regale, come in altri paesi è praticato, anzichè affidare l'interpretazione di una questione costituzionale ad un *considerando* incidentale che muove da una questione di fatto.

Poi c'è ancora un'altra ragione per cui non amerei sce-

gliere questa circostanza per istabilire l'interpretazione di questo punto di diritto costituzionale. Questa ragione è che con essa noi faremmo naturalmente una legge generale, la quale deve sempre abbracciare tutti i casi possibili, deve contemplare tutta una serie di fatti; ora questa moverebbe da un caso speciale ed isolato, e per difetto di preventivi studi che abbiano condotto le considerazioni della Camera per tutta l'ampiezza della sfera a cui questi fatti appartengono, essa potrebbe facilmente riuscire o monca o imperfetta. Insisto però essere desiderabile che il ministro o un deputato qualunque proponga una legge intorno alla sanzione reale, ma non vorrei che fosse consegnata ad un *considerando* la soluzione d'un importante problema politico.

Io quindi accetto il progetto della Commissione, il quale, non pregiudicando per niente all'autorità dei principii sui quali consento coll'onorevole deputato Cabella, lascia facoltà di stabilirli poscia in quella sfera più alta delle leggi che concilia loro la necessaria e desiderabile autorità.

FARINA. Io credo che la questione dei buoni del tesoro che si è sollevata nella Camera meriti di essere ancora discussa qualche poco, perchè mi pare che non si siano ancora abbastanza determinati i limiti entro i quali è vera la massima che, cioè, il potere esecutivo non abbia il diritto di emettere buoni del tesoro. I buoni del tesoro non sono che biglietti a ordine che il tesoro trae sopra sè stesso. È noto come gl'incassi dei pubblici redditi delle imposte seguono irregolarmente nelle varie stagioni dell'anno, mentre invece, generalmente parlando, nelle varie stagioni dell'anno è identico l'ammontare delle spese. Ora avviene che all'epoca della scadenza dei trimestri in cui si devono pagare le spese, sovente succede che il tesoro non abbia in cassa tutto l'ammontare della somma che gli occorre per effettuare i pagamenti medesimi; in questa circostanza il tesoro può emettere dei buoni, senza che violi la legge, in forza della quale il potere esecutivo non può creare nuovi debiti; dico senza la violazione di questa legge può emettere dei buoni, purchè l'emissione di questi buoni sia compresa nelle seguenti circostanze: 1° che sieno destinati a pagare spese autorizzate; 2° che stieno nei limiti delle risorse certe del bilancio attivo debitamente autorizzato.

Quando l'emissione dei buoni sta in questi limiti, non costituisce che un mezzo di pagamento provvisorio, una promessa di effettuare il pagamento effettivo entro un dato termine occasionato dalla mancanza di denari in quel momento, e non viola le prerogative del Parlamento, perchè non intacca l'entità del bilancio né attivo, né passivo, autorizzato dal Parlamento medesimo.

Sarebbe però indispensabile l'autorizzazione del Parlamento quando i buoni del tesoro eccedessero i limiti del bilancio attivo e passivo, e i limiti delle altre spese già dal Parlamento autorizzate.

Quando adunque si voglia adottare una massima in proposito, io credo che sia indispensabile di ben distinguere questi due casi, mentre, altrimenti operando, si verrebbe a creare degl'imbarazzi al potere esecutivo, dai quali la pubblica cosa potrebbe probabilmente soffrire assai.

Posta la questione fra questi limiti, non mi muove l'obiezione fatta che in tal caso si possano commettere abusi. Abusi si possono commettere sempre; ma è certo che vi è il mezzo di rimediarsi all'epoca dell'approvazione della chiusura del bilancio. In allora, se vi fu abuso nell'emissione dei buoni del tesoro, si può quest'abuso colpire di riprovazione, e vi si può provvedere con tutti i mezzi che il Parlamento tiene fra le sue mani per far pesare sui ministri le conseguenze della ri-

sponsabilità del potere esecutivo. Non mi muove l'esempio dell'Inghilterra, perchè le sue leggi relative al debito sono differenti delle nostre; non mi muove nemmeno l'esempio della Francia, poichè è accompagnato da una circostanza che non bisogna perdere di vista, che è quella delle categorie delle materie, circa le quali è autorizzato il potere esecutivo ad aprire i crediti suppletivi, ed è a questo modo che mediante le categorie dei crediti suppletivi il Governo viene ad emettere quella quantità che vuole di buoni, e il Parlamento non può opporsi alla validità loro, nè intaccarla, perchè il Governo ha la facoltà di aprire a suo piacere questi crediti su queste categorie di crediti suppletivi e di emettere buoni relativamente ai medesimi. Dunque, dacchè presso noi non esiste questa categoria di crediti suppletivi, quando alla chiusura del bilancio si appaia che il potere esecutivo non ha ecceduto, credo che si possa, senza verun pericolo, concedere la facoltà al potere esecutivo di emettere buoni del tesoro nei limiti del bilancio attivo e passivo votato dal Parlamento.

Del resto convengo perfettamente coi preopinanti che il potere esecutivo non possa emettere buoni del tesoro quando non siano compresi nei limiti da me precedentemente indicati.

SINEO. Gli emendamenti del deputato Cabella diedero luogo a due questioni: la prima concerne il tempo in cui il Re può sancire le leggi che sono votate dal Parlamento, la seconda concerne la creazione dei buoni del tesoro. In quanto alla prima questione premetterò che non tutte le leggi sono scritte, e che anche nelle leggi scritte non tutte le clausole sono espresse. Vi sono dei principii che non hanno bisogno di essere scritti, vi sono delle causule che non hanno bisogno di essere espresse.

Nella Costituzione, la quale stabilisce la divisione tra il potere legislativo ed il potere esecutivo, egli è palese che il potere legislativo forma come un ente separato, il quale deve esercitare la sua azione in un modo complessivo con un vincolo di unità. Siccome non si potrebbe concepire un contratto in cui non fossero presenti le parti tutte all'atto del contratto, così anche non si può concepire una legge fatta da una parte sola del potere legislativo nel tempo in cui le altre parti cessarono dall'essere in esercizio. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ricorre all'articolo 5 per provare che il potere esecutivo è cosa affatto separata, che può stare indipendentemente dal potere legislativo.

È questa una verità che non verrà contesa da nessuno, ma che è estranea all'attuale discussione. Qui non si tratta del potere esecutivo, il quale non ha nessuna ingerenza nella formazione delle leggi. Il Re, quando sancisce le leggi, non esercita il potere esecutivo; esercita la sua porzione di potere legislativo. Questo potere legislativo è indivisibile in quanto al tempo; chè appunto per questo motivo non è permesso di tenere aperta la Sessione per una parte del Parlamento e chiusa per l'altra, nello stesso modo in cui il Senato non può deliberare quando è chiusa la Camera dei deputati, e viceversa; così anche il Re, come parte del potere legislativo, non può occuparsi di legislazione allorchè la Camera dei deputati è chiusa, perchè il potere legislativo allora è sospeso, e nessuno può esercitarlo.

Questo principio esiste in tutte le Costituzioni monarchiche. Non è necessario che sia scritto, perchè è strettamente connesso coll'essenza della Costituzione. Questo principio si applica costantemente dagli Inglesi, come osservava il signor ministro di finanze. Sul finire d'ogni Sessione del Parlamento si fa la nota delle leggi sancite e di quelle non sancite, e queste si tengono come non avvenute, quantunque siano state

votate dalle due Camere. Ritenete, signori, che questo principio riconosciuto dagli Inglesi non istà scritto nella loro Costituzione. Ora, perchè si vorrà porre in dubbio che lo stesso principio regga nella nostra Costituzione, la quale ammette precisamente la stessa divisione di poteri che forma la base della Costituzione inglese?

Anche in Francia si riconosce il principio cui ho accennato, quantunque non sia scritto nella Costituzione. La Costituzione francese stabilisce un tempo entro cui il potere esecutivo debba esaminare se gli convenga di sancire le leggi votate dal corpo legislativo, ma non ammette che in assenza del potere legislativo possa il potere esecutivo sancire le leggi.

Le leggi non si fanno quando non si può dar moto alla macchina legislativa. Nello scorso mese di giugno la macchina legislativa era in riposo; nessuno dunque poteva occuparsi di legislazione.

Io credo dunque che il principio è certo, non dubbio, quantunque non scritto, e dico che trattandosi di un principio certo la Camera deve dichiararlo nel modo il più solenne. Non mi fa pena quello che osservava il deputato Montezemolo, che trattandosi di un principio così importante, debba dar luogo ad una legge speciale, interpretativa dello Statuto.

Le leggi spiegative dello Statuto sono certamente opportune quando vi è qualche caso dubbio, ed io ripeto che non credo che questo sia il caso attuale, perchè il principio è certo ed indubitabile, ed in prova dico che nessuna nazione ha creduto necessario di proclamare questo principio, e senza proclamarlo lo applicarono costantemente. Quand'anche poi vi fosse qualche dubbio, converrebbe di toglierlo radicalmente con una dichiarazione del Parlamento. Tuttavolta si offre l'occasione di sciogliere un dubbio la si deve afferrare; si offre nel caso attuale.

Era presentata una legge la quale supponeva valido l'atto del potere esecutivo del giugno trascorso, in quest'occasione bisognava che la Camera si spiegasse.

La Commissione nominata dalla Camera dei deputati opinò appunto che la legge fosse stata intempestivamente sancita.

Il *considerando* proposto dal deputato Cabella conferma quest'opinione della Commissione, e mi pare quindi che non siavi motivo per non accettarlo.

Non credo neanche che quella illegale sanzione di una legge, votata da un Parlamento disciolto, possa essere in qualsiasi modo giustificata dalla necessità dei tempi. Non mi fermerò guari sopra quest'argomento che potrebbe dar luogo a ben ampie dissertazioni. Riconosco che veramente in fine del marzo 1849 non era il tempo più opportuno per mettere in commercio carta pubblica; credo bensì che coll'aspettare pochi giorni si poteva migliorare la condizione delle nostre finanze; si è di qualche cosa migliorata in fine di giugno, ma si sarebbe migliorata d'assai se il Ministero avesse avuto un altro sistema.

E diffatti, quale è il più saldo fondamento del credito delle nazioni? È appunto la schietta e sincera esecuzione della Costituzione, poichè non ci è credito in una nazione che possa essere solidamente fondato salvo sopra una giusta e ferma Costituzione; ora se in giugno il credito era cresciuto soltanto del 4 per cento, io son persuaso che sarebbesi alzato in proporzione ben maggiore se il Governo avesse avuto la schietta e fedele volontà di eseguire la Costituzione. Per contro, quando il Governo, senza l'autorizzazione del Parlamento, anzi contro il suo decreto, riscuoteva una parte delle imposte, poca era la fede che gli si poteva prestare dagli

speculatori. Essi non facevano conto sopra un Governo il quale metteva in forse l'esistenza o almeno la fedele esecuzione dello Statuto.

Io credo che il più saldo fondamento del credito nazionale, e la miglior guarentigia di esso è il perfetto accordo tra governanti e governati. Da esso nasce l'ordine al di dentro ed il credito al di fuori.

Io credo che se il Parlamento si fosse immediatamente riconvocato, nel caso che il potere esecutivo avesse creduto assolutamente indispensabile di scioglierlo, in tal caso, dico, se nell'atto stesso di scioglimento si fossero riconvocati in breve termine i collegi, allora sì che a fronte anche di tutte le contingenze di Europa il credito si sarebbe consolidato e migliori sarebbero state le condizioni che si sarebbero ottenute in giugno, quandochè una legge si fosse promulgata con nuova sanzione parlamentare, attenendosi allo spirito ed alla lettera della nostra Costituzione.

Bisogna dunque concludere che la condotta del Ministero fu non solo incostituzionale, ma anche biasimevole sotto il rapporto puramente finanziario. Ad ogni modo egli è palese che nel giugno del 1849 mancava il Governo del diritto di sancire quella legge che gli attribuiva un credito di 50 milioni.

Cade conseguentemente il fondamento di quanto si alligava dal signor ministro di finanze per giustificare le sue emissioni di boni.

Anche nel caso contrario io credo incostituzionale la creazione di simili titoli di credito. Al potere legislativo spetta di provvedere non solo intorno alla costituzione di un credito a favore del Governo, ma anche intorno alla forma dei relativi titoli. Non poteva dunque il Ministero con la sola sua autorità anticipare sull'esecuzione di un credito, sebbene il credito fosse stato validamente aperto.

Egli è vero che in questo punto il Ministero di finanze aveva dal suo canto l'esempio delle nazioni costituzionali, ma in ciò appunto divido l'opinione del deputato Cabella, vale a dire che noi dobbiamo imitare i popoli costituzionali in quello per cui sono conseguenti allo spirito della loro Costituzione, e non già imitarli in quelle aberrazioni in che sono non di rado caduti.

Eh! ci preservi Iddio dall'imitare la vicina Francia, perchè, se da noi si osservasse la Costituzione con quella sincerità con cui Luigi Filippo l'osservava, oh! (*Con emozione*) a quale disgrazia ci esporrebbe un modo sì iniquo di eseguire la Costituzione! (*Bravo! bravo! — Frangorosissimi e prolungati applausi*)

PRESIDENTE. Faccio avvertire alle tribune che non è permessa l'approvazione nè la disapprovazione.

SINEO. Io credo realmente che non si debba ammettere questa forma di stabilire un debito della nazione. Si potrebbe ciò eseguire privatamente dagli agenti del Governo, o con impegni personali; ma altro è il credito dei ministri, altro il credito della nazione: il credito della nazione non può essere stabilito salvo con quelle forme che la Costituzione richiede; ora non bastava che si fosse aperto, non bastava che si fosse dichiarato il prestito di 50 milioni per autorizzare un'emissione di boni; corre un'immensa differenza tra il prendere denaro ad prestito e l'emettere boni; se si fosse preso a prestito ciò che si poteva ottenere con un'emissione di cedole di 50 milioni, si accresceva il capitale pecuniario della nazione se non di 50 milioni, di 50, di 57, secondo la proporzione in cui si sarebbero vendute le nostre cedole; invece, allorchando si emettono boni del tesoro, non si acquista nulla e non si fa che accrescere il debito della nazione.

In conseguenza io non potrò giammai ammettere che fosse regolare quell'emissione dei buoni. Ritenuta la doppia irregolarità che fu dimostrata dal deputato Cabella, la quale era già stata rilevata dalla Commissionne, mi pare conveniente di dichiarare che per l'avvenire almeno queste irregolarità non si potranno introdurre senza che la nazione sia avvertita, senza che il Parlamento lo ordini, ed in quel caso l'emissione sarà valida. (*Vivi segni di approvazione*)

Noi dobbiamo attenerci allo spirito ed alla lettera della nostra Costituzione, senza lasciarci sedurre dalle aberrazioni degli stranieri.

Il nostro Statuto fedelmente eseguito dal Governo e dal popolo sarà la sorgente della gloria e della prosperità della patria.

Se la proposizione dell'onorevole deputato Cabella non può avere influenza sul passato, servirà per l'avvenire e sarà di salvaguardia ai principii acciò non siano un'altra volta violati, dal che Iddio ci salvi. (*Vivi segni d'approvazione*)

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Prima di tutto io intendo di assicurare la Camera che mi sarò forse male spiegato, ma io non intesi dire che quando il Re sanziona le leggi le sanziona in forza del potere esecutivo. Io ho messo a fronte l'articolo 5 col 5 per instabilire soltanto il confronto delle parole che si leggono nell'articolo 5 con quelle del 5. Del resto io sostengo che a termini dello Statuto non vi è che il Re il quale abbia il diritto di esercitare il potere legislativo collettivamente colle Camere, e questo diritto lo ha nè più nè meno di quello che lo abbiano le Camere.

Ora quelle leggi che il Re sanziona furono già sanzionate dalle Camere, e lo Statuto non può privare il Re della facoltà di apporvi la sua sanzione. Se lo Statuto non apponeva termine, il Re poteva apporla anche dopo che fosse chiuso il Parlamento. Io credo adunque che quando una legge non parla di termine alcuno, non possa negarsi che almeno non vi sia dubbio intorno alla sua interpretazione.

Quanto poi al modo con cui il Ministero siasi servito del credito pubblico, ci si dice che, convocato il Parlamento, il credito si sarebbe aumentato. Se il nostro credito dipendesse unicamente da noi, ciò sarebbe vero; ma il nostro credito dipende dallo stato di Europa, dipende dalle condizioni dell'estero; tant'è che allorchè le rendite francesi erano al 60, non è a credere che i Francesi venissero a comprare le nostre al 74; compravano le proprie al 60, quindi vuol dire che finchè le rendite non aumentavano era impossibile avere credito maggiore anche in Piemonte.

Quanto all'emissione dei buoni io mi riferisco intieramente a ciò che venne detto da alcuni preopinanti, che cioè questa emissione è lecita allora quando vi è il credito. È vero che il credito dei 50 milioni era stato dato per un prestito all'estero; ma è vero altresì che era creato il credito delle rendite, a quanto io credo, al valore delle rendite medesime. Egli era un capitale che esisteva presso al Governo, del quale egli poteva disporre come meglio credeva, e del quale crediamo abbia ben disposto con questa emissione dei buoni, invece di alienare le rendite stesse con una rendita la quale fosse stata di un valore al di sotto di quanto il Governo aveva diritto di aspettarsi.

PESCATORE. Mi propongo principalmente di esporre alcune considerazioni sopra questo principio che io credo carissimo, che cioè il regio potere come partecipante al potere legislativo non può esercitare queste sue funzioni mentre non siede il Parlamento, nemmeno per sanzionare leggi dal Parlamento già votate.

I preopinanti esposero già molte ragioni per appoggiare

questi principii, i quali parmi che suonino principalmente nel senso della convenienza. Si è ottimamente dimostrato non essere conveniente un principio contrario, perchè molti assurdi, molti inconvenienti ne deriverebbero; il che diede luogo al ministro di agricoltura e di commercio di notare che stabilire questo principio di convenienza sarebbe un'aggiunta allo Statuto poco conveniente in un preambolo di una legge relativa ad altro oggetto.

Io credo che il principio di cui si tratta sia una logica strettissima e necessaria conseguenza dello Statuto nostro, e che non sia solamente fondata sopra ragioni di convenienza; e non essere perciò necessaria per dichiararlo nè un'aggiunta allo Statuto, nè tampoco una legge interpretativa.

Lo Statuto dichiara che il potere legislativo è esercitato collettivamente dalle due Camere e dal Re. Il ministro di agricoltura e commercio osservò che *collettivamente* non vuol dire *contemporaneamente*; ma io domando se stante questa disposizione sia necessario il concorso delle tre volontà dei rappresentanti della nazione, di quella del Senato e di quella del Re. Il concorso delle tre volontà è senza dubbio la condizione costitutiva della legge; e certo la necessità di questo concorso è una logica conseguenza dall'essere il potere legislativo esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere. Se si richiede il concorso delle tre volontà, è d'uopo che coesistano quelli da cui procede la triplice volontà, è d'uopo che coesistano nel medesimo tempo la rappresentanza nazionale, il Senato ed il Re.

Io credo che, a rigor di termini, una legge che emana costituzionalmente non è che un vero patto politico. Se la Camera elettiva prende ella l'iniziativa, offre in certo qual modo agli altri due poteri un progetto; gli altri due poteri possono accettarlo o ricusarlo; se lo accettano si fa quella *communis rei publicae sponsio*, come dicono i giureconsulti, che si impone poi qual legge della nazione; un vero patto politico (giova ripeterlo) che si fa tra i deputati, quali rappresentanti della nazione, tra' rappresentanti della monarchia, che sono i senatori ed il Re, come investito anche egli del potere legislativo.

Io dico che questo patto politico non può formarsi quando non concorrano le volontà dei contraenti, e concorrano nel medesimo tempo.

Si è osservato che lo Statuto non prestabilisce un termine entro il quale debba il Re accettare o ricusare la legge, che per conseguenza egli può ritardare la sua sanzione anche per due, tre, quattro, anzi per un numero indefinito di anni, a seconda della sua volontà. Ma io domando se, mentre il Re non ha ancora accettato la legge, possa la Camera elettiva, che ha offerto il progetto, ritrarlo. Se si suppone che la Camera elettiva non possa ritrarre il suo progetto non accettato dal Re, mentre per altra parte si pretende che può il Re indefinitamente ritardare la sua deliberazione, allora diremo che la Camera elettiva è perpetuamente obbligata senz'altro possa ottenere, nè l'assenso, nè il dissenso, cosa assurdisima. Io concepisco bensì che un potere possa assumersi un'obbligazione a tempo determinato. Se lo Statuto prestabilisse al regio potere un termine di un mese, per esempio, entro il quale dovesse manifestare la sua volontà, io comprendo benissimo che potrebbe considerarsi la Camera che offerse il progetto obbligata ad aspettare la dichiarazione sovvrana durante un mese; ma il difetto di un termine è quello appunto che dimostra essere in facoltà della Camera di ritrarre il suo progetto, non potendo concepirsi obbligata ad un'aspettativa perpetua.

Se adunque la Camera, mentre il regio potere non ha an-

cora sanzionata la legge, può ritrarre il suo progetto, io dico che questo dimostra che la legge nasce dal concorso positivo e contemporaneo della volontà di tutte le parti. Qui succede precisamente come accade nelle convenzioni private: se colui che fece offerta ha perduto i diritti civili, se ha cessato di vivere, se insomma non esiste più positivamente la sua volontà, allora non si può perfezionare il contratto. I patti sì civili che politici si formano perchè positivamente concorrono le due volontà, perchè si presuppone che colui il quale non ha ritrattata la sua offerta, potendola ad ogni momento ritirare, sia pur consenziente in quel punto in cui la sua offerta si accetta dall'altra parte; ma a quest'uopo si richiede la facoltà continua di ritrarre.

Questi sono principii certissimi e conosciutissimi.

Ora io domando se quando la Camera dei deputati è sciolta possa ancora ritrarre il progetto, se non lo può ritrarre, non è più possibile il concorso delle due volontà. Avendo cessato di esistere la persona offerente, diventa impossibile la formazione come d'un patto civile, così di un patto politico.

Io trovo nello Statuto stabilita un'eguaglianza perfetta, in quanto alle funzioni legislative, tra il regio potere, la Camera dei senatori e la Camera dei deputati; tutti e tre hanno l'iniziativa delle leggi, tutti e tre hanno il diritto di contrastare col *veto* ai progetti degli altri poteri. L'eguaglianza adunque non è soltanto una ragione di convenienza, essa è un principio formalmente consacrato dallo Statuto. Se noi diciamo che mentre la Camera elettiva non siede, mentre in conseguenza essa non esercita il potere legislativo; se noi diciamo che tuttavia può il regio potere esercitare queste funzioni, è rotto allora il principio d'eguaglianza; questa supposizione ripugna ad un principio formalmente consacrato dallo Statuto; dunque è d'uopo stabilire il contrario per essere coerenti logicamente ai principii dello Statuto; dunque la sospensione del potere legislativo nel Re, quando esso è sospeso nella rappresentanza nazionale, è una logica conseguenza dello Statuto che ci governa.

Per compiere questa dimostrazione mi giova richiamare ancora un articolo dello Statuto già ricordato dai preopinanti, per esaminarlo anche sotto un diverso aspetto. Leggiamo nello Statuto che la Camera elettiva e la Camera dei senatori siedono contemporaneamente, che la riunione dell'una è illegale, e gli atti che ne emanassero sono illegali e nulli, se l'altra Camera non siede contemporaneamente. Cercando le ragioni da cui procede questa disposizione, io non ne trovo che due possibili, l'una è quella di cui finora io ragionava, cioè la necessità del concorso contemporaneo delle tre volontà, l'altra sarebbe questa che lo Statuto considerò come cosa pericolosissima che uno dei poteri possa deliberare in fatto di legislazione, mentre gli altri poteri non possono esercitare la pari loro potestà sopra il medesimo fatto.

Questa ragione credo che sussista accanto alla prima, perchè non solo il Senato non può deliberare per approvare progetti di legge già sanzionati dagli altri poteri, ma gli è eziandio vietato di esercitare l'iniziativa in un nuovo progetto, mentre la Camera elettiva non siede, nel quale supposto non si applica la ragione della necessità del concorso delle tre volontà.

Or bene l'una e l'altra ragione si applica al caso nostro. Se è pericoloso il concedere al Senato di deliberare mentre non siede la Camera elettiva, è del pari pericoloso, è del pari contrario alla sana politica, alla sicurezza dello Stato il concedere questa facoltà al regio potere; ed è tanto maggiore il pericolo, quanto più concentrata e forte è la prerogativa reale.

Le esposte ragioni dimostrano, a mio avviso, bastevolmente che il principio espresso nel preambolo del progetto di legge del deputato Cabella non è che una mera e logica conseguenza dello Statuto; quindi non fa d'uopo di fare né un'aggiunta allo Statuto e nemmeno una legge interpretativa.

Non dico che due parole sulla questione dei boni.

Si è osservato che il Governo, emettendo boni, in molti casi non fa che anticipare l'uso delle rendite autorizzate nel bilancio; ma io credo che con questa obiezione si è confuso il credito dello Stato col credito del Ministero; non si può impedire che il Ministero usi di un suo credito particolare ed emetta boni per suo conto; quello che si vuole stabilire si è che egli stesso non possa usare il credito dello Stato; si vuole stabilire che il Governo, se non preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Camera, non può in nessun'altra maniera imporre un'obbligazione allo Stato, non può creare una carta, che la Camera sia poi tenuta a riconoscere; se sotto la sua responsabilità usando di un credito suo, che si sia acquistato, egli emetterà boni da pagarsi poi sopra rendite certe, quando sia inteso che con questa carta non s'impongono obbligazioni allo Stato, quando sia inteso che la Camera senza ledere la fede pubblica, senza ledere verun diritto potrà disconoscere questa carta e non sarà tenuta ad accordare nuovi fondi che per avventura fossero necessari per lo sconto di questa carta, allora non ci può essere difficoltà. Qui non si tratta, secondo me, di enunciare altro principio che questo, che il Governo non può, quando non ha il consenso espresso dal Parlamento, in nessun modo vincolare lo Stato; emetta pure la carta che vuole, ma s'intende che chi l'accetta l'accetta perchè crede al Ministero senza che acquisti verun diritto verso lo Stato. Così io intendo il principio del deputato Cabella, e in questo senso lo voterò.

CABELLA. Dopo le cose dette dagli onorevoli preopinanti, poco mi resta a dire sopra le questioni che furono agitate. Mi farò a rispondere ad uno degli argomenti con cui s'impugnava il nostro sistema dal ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Lione aveva osservato che, ove si ammettesse che la sanzione reale potesse intervenire dopo la chiusura del Parlamento, non vi sarebbe alcun limite a questa facoltà, di modo che la sanzione della legge potrebbe darsi anche dopo molti anni, e quando già fosse divenuta affatto inopportuna. A ciò il ministro d'agricoltura e di commercio rispose col seguente ragionamento. L'inconveniente, egli disse, non si può verificare, poichè od il Parlamento non è sciolto, e le sue sedute sono annuali, di modo che non si può differire la sanzione delle leggi che di pochi mesi; od il Parlamento è sciolto, ed essendo obbligato il potere esecutivo a convocarlo dopo quattro mesi, non si può che di soli quattro mesi differire la sanzione.

Io prendo in parola il signor ministro d'agricoltura e di commercio, e gli domando, se questo suo ragionamento non presuppone la verità del principio che noi sosteniamo.

Per qual ragione egli crede che, essendo aperto il Parlamento, non possa più il potere esecutivo sanzionare una legge che fosse stata votata nella precedente Legislatura? Evidentemente perchè il Parlamento stando, la sua volontà può mutare, e bisogna perciò un'altra volta averne il consenso. Ma allora egli ammette il nostro principio, che cioè deve essere collettiva e contemporanea l'azione delle tre parti del potere legislativo, altrimenti nulla si opporrebbe a che, malgrado l'apertura del Parlamento, il potere esecutivo potesse sanzionare gli atti della precedente Legislatura o della precedente Sessione. Ecco come il ministro di agricoltura e di com-

mercio è costretto ad ammettere la verità del principio da lui oppugnato e che noi sosteniamo.

Fu osservato dall'onorevole deputato Montezemolo che egli non crederebbe che si dovesse decidere una questione di sì grave importanza con un incidente; ma a questo si è già risposto che, trattandosi di un principio così chiaro, non vi è bisogno di farne soggetto di una legge speciale interpretativa.

È chiaro dunque che il potere esecutivo non possa esercitare alcuna funzione legislativa quando le altre parti del potere legislativo non sono presenti. Questo principio che noi abbiamo dimostrato in astratto riceve poi un maggior grado di forza allorchè è applicato al caso presente; ed è su questo terreno che dimando di portare per pochi momenti la questione.

Ricordiamo i fatti che diedero luogo all'adozione di quella legge che, votata dalla passata Legislatura, fu poi sanzionata il 12 giugno. Il ministro presentava il suo progetto in data del 9 marzo, e dichiarava che con esso egli voleva far fronte alle spese della guerra che si andava ad intraprendere. Si opponevano molti degli onorevoli deputati che siedono di nuovo in Parlamento, e mi ricordo tra essi l'onorevole deputato Despine, il quale impugnava vivamente il progetto ministeriale appunto perchè era destinato alle spese di una guerra, a cui egli non voleva acconsentire; il Parlamento accettava ciò non ostante la proposta del Ministero; sorgeva allora, se non erro, l'onorevole deputato Botta e faceva osservare che, se noi davamo indefinitamente al Ministero la facoltà di creare l'imprestito dei 50 milioni senza prefissione di termine, egli avrebbe potuto valersene quando la cagione di far questo prestito poteva essere cessata. Richiese perciò che fosse prefinito un termine, e questo fu fissato a due mesi.

Si trattava dunque di una legge, la quale per sua natura era una provvidenza temporaria, aveva un oggetto speciale ed era limitata nella sua esecuzione ad un modo determinato.

Un prestito all'estero da farsi entro due mesi per far fronte alle spese della guerra d'indipendenza; ecco le tre condizioni che formavano il carattere speciale di quella legge.

Ora io chiedo: il Ministero si trovava nelle condizioni che avevano mosso il Parlamento quando sanzionò quella provvidenza?

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola.

CABELLA. La guerra era cessata; i due mesi, ai quali il Parlamento aveva inteso di ridurre quella facoltà, erano trascorsi, ed invece di un prestito all'estero il Ministero contraeva un prestito nell'interno. In questi termini poteva egli presumere di avere per sé la volontà del Parlamento? Poteva credere di sanzionar veramente il voto delle due Camere quando faceva all'interno un prestito votato per l'estero, e lo faceva dopo i due mesi e quando era cessata la guerra a cui era destinato?

Io stimo impossibile che il Ministero possa credere di aver sanzionata la volontà del Parlamento quando il voto del medesimo era stato accordato per circostanze e condizioni affatto diverse.

Se non che io trovo, o signori, che la questione presente, dopo la discussione avvenuta, ha perduta in gran parte la sua importanza, poichè la Commissione ha dichiarato di accettare gli emendamenti da me proposti, anzi uno dei membri che la compongono ha solennemente dichiarato che la Commissione aveva le medesime opinioni che sono espresse in detti emendamenti.

Il Ministero dall'altro canto ha riconosciuto, per organo del

ministro di finanze, che il Ministero non può creare buoni a carico dello Stato senza il consenso del Parlamento, e dichiarò che quantunque la sua opinione sia contraria in ordine alla irregolarità della legge 12 giugno, era però disposto ad accettare il giudizio della Camera.

Quando le cose sono in questi termini, la questione è finita, perchè vi ha una perfetta armonia di volontà, un pieno accordo tra il Governo ed i rappresentanti della nazione. (*Ilarità prolungata*)

PRESIDENTE. Ora la parola è....

CABELLA. Chiedo di conservar la parola ancora un momento.

Voglio rispondere ad un obbietto proposto dal deputato Farina, in ordine ai buoni.

Egli osservava esservi un caso nel quale il poterè esecutivo ha facoltà di creare buoni del tesoro, quando cioè se ne vale nei limiti generali delle spese già bilanciate e delle risorse che sono a sua disposizione.

Se il deputato Farina avesse ricordato esattamente i termini coi quali è formulato il *considerando* da me proposto, non avrebbe certamente elevato tale difficoltà.

Io sono d'accordo col deputato Farina che quando i buoni non sono altro che semplici *pagherò* o semplici obbligazioni ministeriali entro i limiti del bilancio, nelle quali non è puato impegnato il credito dello Stato, il Ministero non ha bisogno di alcuna autorizzazione del Parlamento. Ma non è di questa specie di buoni che io parlo nel mio *considerando*, il quale contempla i veri *buoni del tesoro* creati con decreto reale, al pagamento dei quali è impegnata la fede dello Stato. Diffatti io dico nel mio progetto di legge che il Ministero non può far uso del *credito dello Stato* senza il consenso delle Camere, e con ciò limito il principio da me stabilito al solo caso in cui i buoni costituiscano veramente un debito dello Stato. Ora di tale natura sono appunto quelli creati col decreto del 27 luglio. Diffatti il Governo dichiarò in questo decreto che per la creazione dei buoni si valeva del credito aperto colla legge 12 giugno, ciò che significa ch'egli intendeva creare un vero debito a carico dello Stato. È facile poi il distinguere fra tali qualità di buoni gli uni dagli altri. Quando il Ministero senza decreto (perchè non ne abbisogna) fa delle tratte sugli esattori, rilascia semplici obbligazioni in suo proprio nome, allora egli non crea un debito a carico dello Stato; la cosa è tutta sua personale (*Ilarità*); paghi o non paghi, è lui che ci pensa. (*Ilarità*) Ma quando crea dei buoni con decreto reale e li crea sopra un credito che suppone gli sia aperto, allora egli crea un vero debito a carico dello Stato, ed è ciò che non può fare senza il consenso del Parlamento. Ecco la vera portata del *considerando* che propongo sia premesso alla legge che discutiamo.

NIGRA, ministro delle finanze. Aggiungerò poche parole intorno a questa questione già svolta da tanti oratori, dirò solo che le due questioni si confondono in una. Se la legge del 12 giugno sussiste, la questione dei buoni diventa di minima importanza. Io pure penso che mai possa competere al potere esecutivo il diritto di emettere buoni se non abbia già a tal uopo un credito aperto. Del resto ho pur già iteratamente dichiarato che il Ministero si era indotto a far questa emissione di buoni solo dopo esauriti tutti gli altri mezzi, in guisa che questo appariva il meno oneroso, il meno pregiudizievole. Nè posso accostarmi all'opinione di coloro che pensano fossero anteriormente migliori le condizioni del nostro credito, o si avesse allora possibilità di renderle più favorevoli.

Circa poi alla questione se la legge sia o no stata promul-

gata in tempo utile, io non la toccherò, essendosi già parlato a sufficienza di questa, e da persone più di me versate nella scienza legale. Io intendo semplicemente dimostrare che questa legge, anche all'epoca nella quale fu promulgata, conseguiva per sempre quegli effetti, in considerazione dei quali aveva il Parlamento sancita. Quale infatti era lo scopo che la Camera si proponeva? Ci si disse pur ora che con questa legge miravasi a provvedere alle spese della guerra, e che quando fu pubblicata dal Governo la guerra era finita. Sì certo, se intendevasi unicamente di guerra guerreggiata, ma duravano tuttavia le conseguenze d'ogni genere della medesima e specialmente le pecuniarie; in quel tempo appunto si pagavano le spese che si erano dovute fare per la guerra, ed alle quali nemmen ora si è potuto ancora soddisfare interamente.

Con questa legge io mi procurai i mezzi per pagare i creditori delle finanze che, se non facevano guerra ad altri, facevano guerra al Ministero (*Ilarità*), il quale era continuamente assediato da persone aventi diritto di essere pagate.

Di questi buoni mi valse per tacitare i creditori che avevano somministrate le provvigioni per l'esercito.

Io non ho quindi in guisa veruna violato lo spirito della legge, ma mi sono anzi fra i confini che il medesimo stabilì rigorosamente tenuto, impiegando appunto nelle spese per la guerra le risorse con quella procacciatemi.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ricorderò alla Camera che abbiamo due sistemi di legge l'uno a fronte dell'altro. Il primo è quello proposto dal deputato Cabella, l'altro è l'antico sistema della Commissione, a cui si aggiunge poi quello del deputato Torre consistente in un'aggiunta; bisognerà quindi portare l'esperimento della volontà della Camera da prima sul *considerando*, cioè bisognerà che la Camera decida se vuole adottare il *considerando* proposto dal deputato Cabella.

PESCATORE. (*Interrompendo*) Mi pare che per ora non occorra dare questo voto; ma solo debba la Camera decidere se voglia prendere per base della discussione il progetto antico della Commissione oppure quello del deputato Cabella.

PRESIDENTE. Se la Commissione avesse acconsentito al progetto, ed avesse per così dire unito il suo a quello del deputato Cabella, allora starebbe l'osservazione del deputato Pescatore; ma siccome la Commissione a questo riguardo non ha espresso ancora il suo sentimento, io non potrei aderire a quanto desidera il preopinante.

RICCARDI. Io avea dichiarato per quanto stava in me che i *considerando* proposti dal deputato Cabella non facevano che esprimere maggiormente l'intenzione che aveva avuta la Commissione, e nessuno dei colleghi che io avea nella Commissione, e che sono ora qui presenti, contraddisse la mia proposta; perciò io credo che la Commissione possa benissimo votare nel senso proposto dal deputato Cabella, e così fondere i due progetti in uno.

ARNULFO. Io credo che l'onorevole preopinante abbia forse anticipato sull'opinione della Commissione, in questo senso che la Commissione ebbe dei motivi per non proporre esplicitamente nella legge i *considerando* che ora sono in discussione, ragione per cui mi pare che, senza consultare la Commissione collettivamente, non si potrebbe venire a questa determinazione.

Se la Commissione avesse taciuto in proposito, si potrebbe forse interpretare nel senso del preopinato, ma la Commis-

sione, avendo dichiarato i motivi pei quali non voleva andare più oltre, ed avendo formulato l'articolo di legge senza considerazioni, parmi non si possa aderire a quest'aggiunta esplicita, ed io, come membro di essa, credo di non poter assentire.

RICCARDI. Io aveva premesso che già una volta, per parte mia, aveva aderito alla proposizione del deputato Cabella, e che dal momento che nessuno de' miei colleghi mi aveva contraddetto, io aveva potuto presumere che i medesimi acconsentissero; del resto non mi pare esatto che la Commissione, od almeno il relatore di essa, abbia accennato alla Camera i motivi pei quali non intendeva di porre in principio della legge questi *considerando*, sembrami invece che abbia accennato dei motivi, delle considerazioni che siano piuttosto analoghe ai *considerando* medesimi.

E se la Commissione non ha proposto essa medesima dei *considerando*, si fu perchè niun ufficio gliene diede mandato positivo, per quanto io mi sovvengo. Del resto poi fosse anche più esatto il modo in cui la intendessero altri miei onorevoli colleghi della Commissione, io opinerei per lasciare che la Camera votasse in quell'ordine che meglio crederebbe, ed io mi accosterò al sistema proposto dal deputato Cabella, pensando con ciò di non dilungarmi dal sistema tenuto dalla Commissione.

PESCATORE. Nella stessa maniera che il deputato Arnulfo, membro della Commissione, ha espresso il suo pensiero e dichiarato in sostanza di volersi opporre a che si dia la precedenza al deputato Cabella, io credo che così pure gli altri membri della Commissione abbiano manifestato l'animo loro; essendo egli il solo che abbia fatto opposizione, gli altri si deve supporre che assentano; che se pure paia rimanga un qualche dubbio, io dico che la Camera è arbitra; sopra la Commissione sta la Camera: se ella crede che sia più utile prendere per base della sua discussione il progetto del deputato Cabella, nulla vieta che in questo senso ella si decida, qualora così creda conveniente a rendere più utile e più spedita la discussione.

Domando adunque che il signor presidente metta senz'altro ai voti questa mia proposizione, che cioè la Camera ponga a base della discussione il progetto Cabella.

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se intenda accordare la priorità al progetto del signor deputato Cabella.

(La Camera approva.)

Leggo adunque il *considerando*. (*Vedi sopra*)

PALLUEL. Je demande la parole pour fair observer à la Chambre que nous ne pouvons pas voter simultanément sur les deux objets ou *considerando* portés dans la loi.

Le premier objet est relatif à la question de savoir si le pouvoir exécutif n'a pas outrepassé son droit en donnant sa sanction à cette loi après la dissolution de la Chambre, objet sur lequel nous sommes probablement tous d'accord. Le second contient le *considerando* sur la discussion et l'adoption duquel il peut y avoir quelque divergence dans les opinions. Il est donc essentiel, selon moi, que ces deux questions soient distinctes l'une de l'autre et votées séparément.

PRESIDENTE. Pare che il deputato Palluel chieda la divisione che io stava appunto per fare.

Metterò adunque ai voti il primo articolo e farò riflettere che bisognava prima di tutto conoscere l'insieme per poter votare con cognizione di causa. La votazione cade in questo momento sul primo paragrafo del quale darò nuovamente lettura:

« Considerando non essere stata regolare la creazione della rendita di lire 2,800,000 fatta il 12 giugno 1849. »

DEPRETIS. Io credo che occorra qualche correzione nella prima parte del *considerando* del signor Cabella; la legge del 12 giugno non è una legge di creazione di rendite; è una legge colla quale si apre un credito di 50 milioni; le rendite poi furono create in forza di un decreto reale posteriore.

CABELLA. Invece del 12 giugno adunque si dirà del 16.

SINEO. Mi pare che vi dovrebbero essere le due date, 12 e 16 giugno.

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Io vorrei chiedere alla Camera un momento d'attenzione intorno ad una circostanza che mi pare di molto momento relativa all'ultimo *considerando* proposto dal deputato Cabella. Gli è chiaro che ad ogni modo si deve assicurare la sorte dei creditori dello Stato, in virtù della creazione di queste rendite; e questa certamente è la volontà della Camera. Ma di tali creditori ve ne sono di due sorta: alcuni cioè riceveranno il resto della rendita che venne creata con questa legge; ma vi sono inoltre i creditori che hanno già ricevuta la prima parte.

Ora, se al momento in cui la Camera vota questa legge, ella potesse aversi per definitivamente compiuta, non avrei nulla a dire; ma la Camera vota la legge, quindi la vota il Senato; il Senato vi può fare degli emendamenti, e mentre la legge passa con questi *considerando* dall'una Camera all'altra, rimanendone in sospenso la efficacia rimangono pure in sospenso i titoli di questi creditori.

Ora io domando se sia intenzione della Camera di intaccare così evidentemente il credito pubblico come viene ad essere compromesso da questi *considerando*, nei quali si dice irregolare l'emissione fatta colla legge del 12 giugno.

Essi produrranno di necessità quest'effetto, di far sì che le cedole scapitano ogni di più, con grave pregiudizio dei detentori delle medesime.

CABELLA. Volevo solo osservare che il mio *considerando* non getta un biasimo sulla condotta del Ministero, ma semplicemente cauziona un principio che io non credo abbia a trovare opposizione nel Senato, il quale anzi mi pare debba esser proclive ad accettare quei *considerando* che servono a guarentire le sue attribuzioni, al tempo stesso che guarentiscono le nostre.

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Non ho detto che il Senato sia per rigettare questa legge; ma osservai solamente che potrebbe fare qualche emendamento.

CABELLA. Noterò al signor ministro che il *considerando* che propongo serve appunto a togliere qualunque pericolo di scapito delle obbligazioni dello Stato, perchè vi è scritto precisamente che le operazioni del 12 giugno sono dichiarate regolari in virtù della presente legge.

PRESIDENTE. Rileggerò la proposta Cabella per metterla ai voti.

GUGLIANETTI. A me pare che si potrebbero togliere le parole *con atti*, e dire solo la *creazione di rendite fatta dal potere esecutivo*.

Voci. Con atti del potere esecutivo.

Un deputato. Con atti del Governo.

PRESIDENTE. Si tratta solo di sopprimere la parola *atti* per togliere quella cacofonia con *fatti*.

Un deputato. Bisognerebbe dire: *fatta dal potere esecutivo cogli atti*, ecc.

BUFFA. Mi pare che ci sono due parole che si dovrebbero evitare: le parole *potere esecutivo* comprendono egualmente il Re e i rappresentanti risponsabili del Governo; io direi con *atti governativi*.

Voci. Del Governo.

Un deputato. Il Governo dà esecuzione alle leggi; bisogna dire dal potere esecutivo.

PRESIDENTE. Vogliono potere esecutivo o Governo?
Molte voci. Il potere esecutivo.

PRESIDENTE. Il primo alinea rimane adunque concepito in questi termini:

« Considerando non essere stata regolare la creazione della rendita di lire 2,500,000 fatta cogli atti del 12 e 16 giugno 1849 dal potere esecutivo, che sanzionava e promulgava come legge, dopo la chiusura del Parlamento, una provvidenza temporaria dal medesimo adottata oltre due mesi prima. »

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera approva; vota quindi successivamente il secondo ed il terzo alinea, e per ultimo il complesso dei *considerando*, quali furono a principio proposti. *(Vedi sopra)*)

Ora viene in discussione l'articolo 1 della legge, che si potrebbe votare senz'uopo di sentire previamente le aggiunte del deputato Torre.

Esso è così concepito:

« La creazione della rendita di lire 2,500,000 fatta il 12 e 16 giugno 1849 è regolarizzata dalla presente legge. »

Voce. È dichiarata regolare.

FARA-FORNI. Resa regolare in virtù della presente legge.
Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. A vece di *regolarizzata*, si dirà adunque *resa regolare*. Pongo ai voti l'articolo 1 così emendato.

(La Camera approva.)

Ora prima di passare alla discussione del 2° articolo. . .

VALERIO L. Io chiedo che la discussione dell'articolo 2 sia rimandata a domani perchè intendo di presentare emendamenti, i quali daranno forse luogo a discussioni, che richiederanno lungo tempo.

TORRE. Postochè si vogliono proporre emendamenti a quest'articolo, essendo necessario di coordinarli con quelli che io ho proposto, dimanderei che mi si permettesse intanto di svolgere la mia proposizione.

Voci. A domani! a domani!

TORRE. In seguito al *considerando* che la Camera ha adottato, io ritiro il mio 5° articolo.

PRESIDENTE. La Camera vuole che continuiamo a leggere gli articoli, o crede bene di differire sino a domani?

RICCARDI. Io domando che si leggano ora affinchè sapiasi di che si tratterà domani.

BUNICO. Io domando la parola per fare una proposizione che mi sembra utile a chiarire la questione ed a togliere ogni difficoltà. Dovendo la discussione essere rimandata a domani, ed essendovi parecchi deputati i quali vogliono fare emendamenti e sotto-emendamenti alla proposta di legge del signor Cabella, io proporrei che si riunissero ai membri della Commissione, della quale han già esaminato il progetto, e con essa si accordassero. Così domani la Camera troverebbe già preparato fino ad un certo punto il lavoro del quale si deve occupare, e ne sarebbe grandemente agevolata la discussione. *(Bene! bene!)*

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta che il deputato forse proporrebbe, meno l'articolo quinto, che egli ha dichiarato di ritirare.

CAVOUR. Sembrami che quelli che intendono proporre emendamenti di qualche importanza dovrebbero farli conoscere alla Camera, onde ci sia possibile di prepararci alla discussione.

LANZA. Essendosi già ristabilito che tutti quelli i quali hanno emendamenti da proporre convengano coi membri

della Commissione, quei medesimi emendamenti che si abbiano oggi in pronto possono subire una trasformazione dopo la discussione che avrà luogo nel seno della Commissione; per conseguenza ove si dia oggi lettura di essi verrebbe forse a pregiudicarsi quel certo accordo che vi deve essere nella medesima; laonde io crederei essere piuttosto meglio attendere il risultato della conferenza fra i membri della Commissione e coloro che hanno emendamenti da proporre.

CAVOUR. Aderirei sicuramente alle osservazioni del deputato Lanza se la discussione dovesse aver luogo unicamente nel seno della Commissione; ma secondo già si osservò, la Camera è quella che deve decidere in ultima analisi. Ora io dico che non si può discutere un piano di finanze, un emendamento che cambi tutto il sistema d'una legge finanziaria, se prima già non si conosce e non abbiasi comodo e tempo di riflettersi sopra.

Io non credo che questioni economiche e finanziarie possano discutersi all'improvviso, quantunque dietro piani esaminati da una Commissione composta di uomini speciali.

Domando adunque che sia data lettura di questi emendamenti, che se pure verranno modificati, ne conosceremo almeno lo spirito e saremo, se non altro, in grado di discutere e l'emendamento e le modificazioni. In questa Camera nessuno vuole certamente un voto di sorpresa; ma quando un piano di finanze si deve all'improvviso discutere senza avere avuto il tempo di esaminarlo, io dico che in certa guisa questo può parere un voto di sorpresa.

Io non lo domando impertanto come un diritto, ma prego la cortesia degli onorevoli deputati che intendono proporre qualche emendamento a volersi far conoscere sin d'ora.

GUGLIANETTI. Il deputato Cavour ha di molto modificata la sua prima proposta: egli si limita ora ad eccitare la cortesia dei deputati che hanno emendamenti e propone di volerli far conoscere; qui io credo ci sia una questione a risolvere. Altro sono gli emendamenti preparati che può fin d'oggi un membro della Camera aver estesi, e riguardo a questi certamente nessun deputato (sono persuaso) vorrà non accondiscendere alla domanda del signor deputato Cavour; altro sono gli emendamenti che non sono ancora scritti e non ancora formulati, i quali sono ancora nel pensiero di chi vuol proporli, e che possono essere più o meno modificati a seconda delle discussioni che saranno per sopravvenire.

Del resto poi nessuno può impedire che in occasione della discussione stessa possa un deputato proporre un emendamento che, senza di essa, non avrebbe forse pensato di fare.

JACQUEMOUD ANTONIO. Pour moi, je m'oppose formellement, comme je me suis toujours opposé, à cette manière d'improviser et de brusquer les lois. Io trouve que ces sortes d'improvisations nous conduisent, au moment de la discussion et de la votation, à une telle complication de difficultés, d'embarras, de contradictions qu'il n'est guère possible de s'en tirer. La loi Torre est toute différente de celle dont il est actuellement question. En effet, quel est l'objet de la loi actuelle? C'est d'autoriser le Gouvernement à aliéner aux meilleures conditions possibles, et sous sa responsabilité, la rente de 1,800,000 livres. Quel est l'objet de l'amendement de M. le député Torre? C'est d'autoriser le Gouvernement à contracter un emprunt de 28 à 29 millions pour l'amortissement des bons du trésor, des cédules ou *vaglia* et des billets de la Banque de Gènes, lesquelles trois catégories composent notre dette flottante qui s'élève à plus de trente millions.

Or je dis que ce sont là deux lois différentes, qui ont be-

soin d'être examinées sérieusement et séparément l'une de l'autre. Maintenant en adoptant cette manière d'improvisation et de discussion qui nous est proposée, ne courons-nous pas le risque de faire un véritable pastiche? Comme la première loi, qui consiste à autoriser le Gouvernement à se procurer une somme de trente et quelques millions par la vente des rentes susdites, nous est proposée en partie dans le but d'éteindre déjà une portion de la dette flottante, et comme d'un autre côté la loi proposée sous forme d'amendement par M. Torre a pour objet l'extinction totale de la dette flottante, il est clair que nous ne pouvons procéder à la confection de ces deux lois par voie d'amalgame, sans connaître préalablement le montant exact des bons du trésor, des cédules et des billets de la Banque de Gènes qui sont encore en circulation. Repoussant donc ce système de délibération confuse, je propose à la Chambre de discuter et de voter d'abord à part la loi demandée par le Gouvernement, et de ne nous occuper de celle de M. le professeur de droit Torre que lorsqu'elle aura passé par les bureaux et par une Commission nouvelle.

Je conclus en conséquence pour le renvoi à demain des amendements dont il est question.

NIGRA, ministro delle finanze. Io credo di dover appoggiare la proposizione fatta dal preopinante, poichè io trovo nella proposta fatta dal deputato Torre una proposizione che può giovare assai al credito pubblico, mirando a fare scomparire varii titoli creati in diverse epoche sotto impressioni più o meno favorevoli, i quali, finchè rimangono in circolazione, nuociono al credito, a vece che ce ne potremmo anzi giovare, se si unificassero fondendoli in una comune e medesima rendita.

Ma quanto son convinto poter questa essere una eccellente misura finanziaria d'altrettanto credo utile e conveniente il farne oggetto d'altra distinta legge; poichè il riunire le due questioni, oltrechè non conduce ad alcun preferibile risultato, trae seco un nuovo ritardo, mentre pure, secondo già replicatamente rappresentavo alla Camera, è di somma necessità che il più prontamente possibile si conduca a termine la legge attualmente in discussione per autorizzare il Governo alla chiesta alienazione delle restanti rendite.

PESCATORE. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Se il nostro regolamento stabilisse che tutti gli emendamenti debbano essere prima deposti, che cioè ciascun autore di un emendamento debba prima farlo conoscere, io pure mi accosterei alla proposta dell'onorevole deputato Cavour; ma io credo che finchè il regolamento permette che gli emendamenti siano proposti durante la discussione della legge, non si possa costringere chi annunziò un emendamento a leggerlo immediatamente, potendo avvenire che non lo abbia ancora abbastanza ponderato. Oltrechè, o colui il quale appoggi un emendamento, dovrà dimani presentarlo tal quale, senza che gli sia lecito fargli quelle modificazioni che pur gli sembrino opportune, e in tal caso è lesa la sua libertà; od egli lo propone riformato, modificato, ed allora si griderà con molto maggior apparenza di ragione alla sorpresa.

Insisto adunque perchè ci si lasci intiera la libertà di proporre nuovi emendamenti, e chiedo l'osservanza pura e semplice del regolamento.

PRESIDENTE. Mi permetto di notare all'onorevole preopinante che il deputato Cavour si è rivolto alla cortesia dei suoi colleghi, ha fatto una questione di compiacenza, una questione di rigida legalità.

CAVOUR. Mi sono unicamente rivolto alla cortesia degli onorevoli membri che aveano emendamenti a proporre.

LANZA. Io era persuaso che non era intenzione dell'onorevole deputato Cavour di esigere che gli emendamenti fossero immediatamente comunicati. Egli ha troppa pratica degli usi parlamentari perchè si possa supporre in lui un simile pensiero, ma egli ha parlato di sorpresa di voto che si sarebbe voluto fare con queste proposte di emendamenti.

A questo proposito osservo che gli è anzi per evitare ogni sorpresa che si è stabilito che gli autori degli emendamenti dovessero intendersi colla Commissione. Sorpresa ci sarebbe se coloro che intendono proporre qualche emendamento dopo averlo oggi letto, fossero domani venuti fuori con proposte diverse da quelle anteriormente fatte, a vece che col presente sistema di una conferenza in seno alla Commissione si esclude ogni idea di sorpresa.

VALERIO L. Io ho chiesto molto prima la parola per dichiarare che era nell'animo mio di accondiscendere alla domanda fatta dall'onorevole deputato Cavour; ma era mio pensiero di fare la riserva a cui accennava l'onorevole deputato Lanza, cioè che era ben inteso che io mi riservavo di consacrare le ore della notte al pensiero di questa legge per fare all'emendamento da me proposto quei miglioramenti che la meditazione della medesima mi avrebbe suggerito.

Laonde io do lettura dell'emendamento che avrei proposto quest'oggi se la discussione si fosse proseguita, riserbandomi a modificare questo stesso emendamento, se la discussione che avrà luogo nel seno della riunione proposta dall'onorevole mio amico deputato Bunico, se gli studi che potrò fare questa notte mi vi condurranno.

L'emendamento che intendeva proporre formerebbe l'articolo 3 concepito in questi termini:

« Art. 3. Questa alienazione, fino a concorrenza di lire 468,260 sarà fatta dal Governo alle migliori condizioni possibili, e sotto la sua responsabilità. Per il rimanente di lire 1,599,500 dovrà farsi ai pubblici incanti in diversi lotti, e nelle solite forme. »

La cosa è semplice: si tratta di sostituire il mezzo di vendita all'asta pubblica alla vendita privata, o all'arbitrio ministeriale.

CAVOUR. Domando la parola solo per ringraziare il deputato Valerio

PRESIDENTE. La questione al momento è sulla proposizione Bunico, di rimandare cioè alla Commissione l'aggiunta proposta dal deputato Torre, di invitare tutti quelli che volessero fare degli emendamenti di recarsi in seno alla medesima per vedere d'accordarsi.

VALERIO L. Lo prego a stabilire l'ora.

PRESIDENTE. La Camera è di sentimento che la Commissione per l'oggetto di cui sopra si riunisca questa sera alle otto?

(La Camera approva.)

Il deputato Barbier ha deposto sul tavolo della Presidenza un progetto di legge che sarà trasmesso negli uffizi.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'alienazione di quella porzione che tuttavia avanza di rendita redimibile del debito pubblico creato colla legge 12 giugno 1849;

2° Discussione del progetto di legge per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi;

3° Discussione sulla relazione della Commissione per provvedimenti a darsi sulle diocesi di Torino e d'Asti.